



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra** 1
- ★ **Decisione (UE) 2016/1790 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»)** 2
- Accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite 4
- ★ **Decisione (PESC) 2016/1791 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)** 31
- Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) 33

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1792 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza** 35

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1793 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di gelatina e di collagene nonché di materie prime trattate per tali prodotti provenienti da Taiwan ⁽¹⁾** 48

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1794 della Commissione, del 10 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 50

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2016/1795 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)** 52

- ★ **Decisione (UE) 2016/1796 della Commissione, del 7 luglio 2016, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze [notificata con il numero C(2016) 4131] ⁽¹⁾** 55

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2016 del Comitato congiunto di attuazione istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, del 15 settembre 2016, relativa alla data di avvio del sistema di licenze FLEGT (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) [2016/1797]** 62

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

L'Unione europea e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sud Africa e il Regno dello Swaziland hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ⁽¹⁾, conformemente all'articolo 113 dell'accordo stesso. Pertanto, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 10 ottobre 2016 tra l'Unione europea e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sud Africa e il Regno dello Swaziland. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio ⁽²⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'articolo 12, paragrafo 4 non è applicato su base provvisoria. Il 10 ottobre 2016, per i prodotti originari del Botswana, della Namibia e dello Swaziland, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il protocollo 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» sostituirà le disposizioni contenute nell'allegato II di detto regolamento.

⁽¹⁾ GUL 250 del 16.9.2016, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 250 del 16.9.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 185 dell'8.7.2016, pag. 1.

DECISIONE (UE) 2016/1790 DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 2016**

relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'allegato III punto 3,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo») è entrato in vigore il 16 ottobre 1995.
- (2) L'articolo 13 dell'accordo dispone che le modifiche riguardanti l'accordo stesso e le sue appendici siano adottate mediante notifica da parte di una parte contraente del testo delle modifiche proposte al segretario generale delle Nazioni Unite, che la deve trasmettere a tutte le parti contraenti. Se nessuna delle parti contraenti esprime un'obiezione entro un periodo di sei mesi dalla data di trasmissione degli emendamenti proposti dal segretario generale, gli emendamenti devono entrare in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di tale periodo di sei mesi.
- (3) Il WP.29 ha approvato, in occasione della sua 150^a sessione nel marzo 2010, l'istituzione di un gruppo informale al fine di assistere il WP.29 nella valutazione di interventi sulla futura impostazione dell'armonizzazione della regolamentazione sui veicoli nell'ambito dell'accordo. Tale futura impostazione dovrebbe mirare a favorire la partecipazione di più paesi e delle organizzazioni regionali di integrazione economica nelle attività del Forum mondiale e ad aumentare il numero delle parti contraenti dell'accordo, migliorandone il funzionamento e l'affidabilità e garantendo in tal modo che esso continui a essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici nel settore automobilistico.
- (4) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito del WP.29 per la modifica dell'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, proposte di modifica dell'accordo nell'ambito del gruppo informale istituito dal WP.29.
- (5) Nel corso della sua 162^a sessione nel marzo 2014, il WP.29 ha preso atto delle proposte di revisione 3 dell'accordo preparate dal gruppo informale e ha invitato le parti contraenti dell'accordo ad avviare le rispettive procedure nazionali di esame delle proposte per la modifica dell'accordo.
- (6) In occasione della sua 164^a sessione nel novembre 2014, il WP.29 ha preso atto di una proposta presentata da un certo numero di parti contraenti dell'accordo per aumentare la soglia di maggioranza da due terzi a quattro quinti per l'istituzione di nuovi regolamenti UN e per gli emendamenti ai regolamenti UN esistenti. Il rappresentante dell'Unione ha annunciato l'intenzione di definire una posizione coordinata degli Stati membri dell'UE in merito a tale proposta.

⁽¹⁾ GUL 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ Parere del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (7) Le proposte per la revisione 3 dell'accordo e per l'aumento della soglia di maggioranza da due terzi a quattro quinti soddisfano gli obiettivi di negoziato specificati nella decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito del WP.29 per la revisione 3 dell'accordo.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli da 1 a 15 e le appendici 1 e 2 dell'accordo.
- (9) È opportuno che tali modifiche dell'accordo siano approvati a nome dell'Unione.
- (10) Il WP.29 organizzerà una votazione informale per verificare se tali modifiche dell'accordo possano ottenere il consenso di tutte le parti contraenti prima di avviare la procedura di cui al suo articolo 13 per la modifica dello stesso. È opportuno che l'Unione voti a favore di tali modifiche.
- (11) Dopo che la votazione informale in seno al WP.29 ha confermato che è stato ottenuto il consenso di tutte le parti contraenti in merito agli emendamenti dell'accordo proposti, il presidente del Consiglio dovrebbe designare il rappresentante dell'Unione abilitato a notificare, come previsto nell'allegato III, punto 3, della decisione 97/836/CE, il testo degli emendamenti proposti al segretario generale delle Nazioni Unite, secondo la procedura di cui all'articolo 13.1 dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della revisione 3 dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 13.1 dell'accordo, al fine di avviare la procedura di conclusione della revisione 3 dell'accordo e di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dalla revisione dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

⁽¹⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite ⁽¹⁾

Revisione 3

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

AVENDO DECISO di modificare l'accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti dei veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, modificato il 16 ottobre 1995, e

DESIDEROSE di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio internazionale tramite la definizione di regolamenti tecnici armonizzati UN che sia sufficiente rispettare affinché alcuni veicoli a motore, accessori e parti possano essere utilizzati nei loro paesi o regioni,

RICONOSCENDO l'importanza della sicurezza, della protezione dell'ambiente, dell'efficienza energetica e della protezione antifurto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore per l'elaborazione di regolamenti che siano tecnicamente ed economicamente attuabili e adeguati al progresso tecnico,

DESIDEROSE di applicare tali regolamenti UN nei loro paesi o regioni ogniqualvolta sia possibile,

DESIDEROSE di agevolare l'accettazione nei loro paesi dei veicoli, degli accessori e delle parti omologati conformemente a tali regolamenti UN dalle autorità di omologazione di un'altra parte contraente,

DESIDEROSE di stabilire un sistema di omologazione globale di un tipo di veicolo (International Whole Vehicle Type Approval = IWVTA) nel quadro dell'accordo per incrementare i vantaggi dei singoli regolamenti UN allegati all'accordo e in tal modo creare opportunità di semplificazione dell'attuazione da parte delle parti contraenti e di diffusione dell'adozione del reciproco riconoscimento delle omologazioni dei veicoli completi e

DESIDEROSE di aumentare il numero di parti contraenti dell'accordo, migliorandone il funzionamento e l'affidabilità e garantendo in tal modo che esso continui a essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici nel settore automobilistico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le parti contraenti adottano i regolamenti UN relativi ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate su un veicolo a motore per il tramite di un comitato di amministrazione, composto da tutte le parti contraenti conformemente al regolamento interno riportato nell'appendice del presente accordo e sulla base delle disposizioni degli articoli e dei paragrafi che seguono. Sono previste condizioni relative al rilascio di omologazioni e al loro riconoscimento reciproco a beneficio delle parti contraenti che hanno deciso di applicare i regolamenti tramite omologazione.

Ai sensi del presente accordo:

i termini «veicoli a motore, accessori e parti» comprendono tutti i veicoli a motore, gli accessori e le parti le cui caratteristiche influiscono sulla sicurezza dei veicoli, la protezione dell'ambiente, il risparmio energetico e le prestazioni della tecnologia antifurto;

⁽¹⁾ Precedenti titoli dell'accordo:

Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti dei veicoli a motore concluso a Ginevra il 20 marzo 1958 (versione originale);

Accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, concluso a Ginevra il 5 ottobre 1995 (Revisione 2).

l'espressione «omologazione a norma di un regolamento UN» designa la procedura amministrativa mediante la quale l'autorità di omologazione di una parte contraente, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, dichiara che un veicolo, un accessorio o una parte presentati dal costruttore è conforme alle prescrizioni di tale regolamento UN. Il costruttore certifica in seguito che ciascun veicolo, accessorio o parte che immette sul mercato è identico al prodotto omologato;

l'espressione «omologazione globale di un tipo di veicolo» indica che le omologazioni rilasciate in forza dei regolamenti UN applicabili per i veicoli a motore, gli accessori e le parti di un veicolo sono integrate in un'omologazione globale del veicolo secondo le disposizioni del sistema amministrativo IWVTA;

l'espressione «versione di un regolamento UN» indica che un regolamento UN, a seguito della sua adozione e istituzione, può essere successivamente modificato secondo le modalità descritte nel presente accordo, in particolare all'articolo 12. Il regolamento UN non modificato e il regolamento UN dopo l'integrazione di una o più modifiche successive sono considerati versioni distinte di tale regolamento UN;

il termine «applicazione di un regolamento UN» indica che un regolamento UN entra in vigore per una parte contraente. In tal caso, le parti contraenti hanno la possibilità di mantenere la propria legislazione nazionale/regionale. Se lo desiderano, esse possono sostituire la loro legislazione nazionale/regionale con le prescrizioni dei regolamenti UN che applicano, ma sono vincolate dall'accordo in tal senso. Le parti contraenti tuttavia accettano, in alternativa alla parte pertinente della loro legislazione nazionale/regionale, le omologazioni UN rilasciate in forza dell'ultima versione dei regolamenti UN applicati nel loro paese/regione. I diritti e gli obblighi delle parti contraenti che applicano un regolamento UN sono descritti nei vari articoli del presente accordo.

Per l'applicazione dei regolamenti UN si possono seguire varie procedure amministrative alternative all'omologazione. La sola procedura alternativa ampiamente conosciuta e applicata in alcuni Stati membri della commissione economica per l'Europa è quella dell'autocertificazione, mediante la quale il costruttore certifica, senza alcun controllo amministrativo preventivo, che ciascun prodotto che egli immette sul mercato è conforme al pertinente regolamento UN; le autorità amministrative competenti possono verificare, mediante prelievo di campioni a caso sul mercato, se i prodotti autocertificati sono effettivamente conformi al regolamento UN pertinente.

2. Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti contraenti, conformemente al regolamento interno riportato in appendice.

Dopo l'approvazione di un regolamento UN secondo la procedura indicata in appendice, il comitato di amministrazione ne comunica il testo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in seguito denominato «segretario generale». Il segretario generale notifica non appena possibile tale regolamento UN alle parti contraenti.

Il regolamento UN si ritiene adottato a meno che, nei sei mesi successivi alla data di notifica da parte del segretario generale, più di un quinto degli Stati che erano parti contraenti alla data della notifica abbiano informato il segretario generale della loro opposizione al regolamento UN.

Il regolamento UN deve precisare:

- a) i veicoli a motore, gli accessori o le parti interessate;
- b) prescrizioni tecniche, eventualmente comprensive di varianti, che ove opportuno devono essere orientate ai risultati senza limitare la libertà di progettazione, che prendano in considerazione in modo oggettivo le tecnologie disponibili, i costi e i benefici, secondo i casi;
- c) i metodi di prova previsti per dimostrare che le prestazioni rispettano le prescrizioni;
- d) le condizioni che disciplinano il rilascio dell'omologazione e il riconoscimento reciproco, comprese le disposizioni amministrative, l'eventuale marchio di omologazione e le condizioni intese a garantire la conformità della produzione;
- e) la data o le date di entrata in vigore del regolamento UN, compresa la data in cui le parti contraenti che lo applicano possono rilasciare omologazioni a norma di tale regolamento UN e la data a partire dalla quale esse accettano le omologazioni (se diversa);
- f) la scheda informativa che deve essere fornita dal costruttore.

Il regolamento UN può eventualmente recare riferimenti ai laboratori accreditati dalle autorità di omologazione, nei quali devono essere effettuate le prove di collaudo dei tipi di veicoli a motore, accessori o parti presentati per l'omologazione.

Oltre ai suddetti regolamenti UN, il presente accordo prevede l'istituzione di un regolamento UN per introdurre un sistema di omologazione globale di un tipo di veicolo. Tale regolamento UN stabilisce l'ambito di applicazione, le procedure amministrative e le prescrizioni tecniche che possono comprendere diversi livelli di rigore in una versione di detto regolamento UN.

In deroga alle altre disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 12, una parte contraente che applica il regolamento UN sull'IWVTA è unicamente tenuta ad accettare le omologazioni rilasciate conformemente al più alto livello di rigore dell'ultima versione di detto regolamento UN.

Il presente accordo comprende inoltre schede recanti disposizioni amministrative e procedurali applicabili a tutti i regolamenti UN allegati al presente accordo e a tutte le parti contraenti che applicano uno o più regolamenti UN.

3. Successivamente all'adozione di un regolamento UN, il segretario generale lo notifica senza indugio a tutte le parti contraenti, indicando quali sono le parti contraenti che hanno presentato obiezioni o che hanno notificato il loro accordo, ma non intendono iniziare ad applicare il regolamento UN alla data di entrata in vigore, per le quali tale regolamento UN non entra in vigore.

4. Il regolamento UN adottato entra in vigore per tutte le parti contraenti che non abbiano notificato la loro opposizione o l'intenzione di non applicarlo alla data o alle date in esso precisate, come regolamento UN che costituisce un allegato del presente accordo.

5. Nel momento in cui deposita uno strumento di adesione, una nuova parte contraente può dichiarare che non applicherà alcuni regolamenti UN allegati al presente accordo oppure nessuno di essi. Se in quel momento è in corso la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo relativamente a un progetto di regolamento UN o a un regolamento UN già adottato, il segretario generale comunica tale progetto di regolamento UN o tale regolamento UN adottato alla nuova parte contraente ed esso entra in vigore come regolamento UN per tale nuova parte contraente, a meno che essa non notifichi il proprio disaccordo con il regolamento UN adottato nei sei mesi successivi al deposito del proprio strumento di adesione. Il segretario generale comunica a tutte le parti contraenti la data di entrata in vigore e tutte le dichiarazioni delle parti contraenti relative alla volontà di non applicare alcuni regolamenti UN, effettuate ai sensi del presente paragrafo.

6. Ciascuna parte contraente che applica un regolamento UN può notificare in qualsiasi momento al segretario generale, con preavviso di un anno, la sua intenzione di cessare di applicare tale regolamento UN. La notifica è comunicata alle altre parti contraenti dal segretario generale.

Le omologazioni precedentemente rilasciate a norma di tale regolamento UN da detta parte contraente restano in vigore a meno che non siano revocate ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4.

Se una parte contraente cessa di rilasciare omologazioni in base a un regolamento UN:

- a) continua a controllare la conformità della produzione dei prodotti ai quali ha rilasciato fino a quel momento l'omologazione;
- b) adotta le misure necessarie indicate all'articolo 4 qualora venga informata di una non conformità da una parte contraente che continua ad applicare il regolamento UN;
- c) continua a notificare alle altre parti contraenti la revoca delle omologazioni, ai sensi dell'articolo 5;
- d) continua a concedere estensioni delle omologazioni vigenti.

7. Le parti contraenti che non applicano un regolamento UN possono notificare in qualsiasi momento al segretario generale l'intenzione di applicarlo. In questo caso il regolamento UN entra in vigore per la parte il sessantesimo giorno successivo alla notifica. Il segretario generale notifica a tutte le parti contraenti l'entrata in vigore di un regolamento UN per una nuova parte contraente ai sensi del presente paragrafo.

8. Nel seguito del presente accordo, per «parti contraenti che applicano un regolamento UN» si intendono le parti contraenti per le quali tale regolamento UN è in vigore.

Articolo 2

1. Ciascuna parte contraente che applica i regolamenti UN essenzialmente tramite omologazione, rilascia l'omologazione e i marchi di omologazione descritti in ogni regolamento UN per i tipi di veicoli a motore, gli accessori e le parti inclusi in tale regolamento UN, a condizione che disponga delle competenze tecniche necessarie e si ritenga soddisfatta delle disposizioni intese a garantire la conformità del prodotto al tipo omologato. Ciascuna parte contraente che rilascia l'omologazione adotta le misure necessarie, come previsto nella scheda 1 allegata al presente accordo, ad accertare l'esistenza di adeguate disposizioni intese a garantire che i veicoli a motore, gli accessori e le parti siano fabbricati conformemente al tipo omologato.
2. Ciascuna parte contraente che rilasci omologazioni a norma di un regolamento UN indica un'autorità di omologazione per il regolamento UN. L'autorità di omologazione ha la responsabilità di tutti gli aspetti dell'omologazione a norma di detto regolamento UN. L'autorità di omologazione può affidare a servizi tecnici il compito di effettuare, per suo conto, le prove e le ispezioni necessari alle verifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le parti contraenti garantiscono che i servizi tecnici siano valutati, designati e notificati conformemente alle prescrizioni di cui alla scheda 2 allegata al presente accordo.
3. Le omologazioni, i marchi di omologazione e gli identificatori per i tipi di veicoli a motore, accessori e parti sono specificati nel regolamento UN e rilasciati secondo le procedure di cui alle schede da 3 a 5 allegate al presente accordo.
4. Ciascuna parte contraente che applica il regolamento UN rifiuta di rilasciare l'omologazione e i marchi di omologazione di cui al regolamento UN se le suddette condizioni non sono rispettate.

Articolo 3

1. I veicoli a motore, gli accessori e le parti relativamente ai quali sono state rilasciate omologazioni da una parte contraente ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo, sono considerati conformi alla parte pertinente della legislazione nazionale di tutte le parti contraenti che applicano detto regolamento UN.
2. Le parti contraenti che applicano i regolamenti UN accettano, tramite il riconoscimento reciproco, l'immissione sui loro mercati, conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 8 e 12 nonché alle eventuali disposizioni speciali incluse in tali regolamenti UN, delle omologazioni rilasciate ai sensi di tali regolamenti UN, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marchi relativi a tali omologazioni.

Articolo 4

1. Se una parte contraente che applica un regolamento UN constata che determinati veicoli a motore, accessori o parti recanti i marchi di omologazione rilasciati ai sensi di tale regolamento UN da una delle parti contraenti non sono conformi al tipo omologato o alle prescrizioni di detto regolamento UN, essa ne informa le autorità di omologazione della parte contraente che ha rilasciato l'omologazione.

La parte contraente che ha rilasciato l'omologazione adotta le misure necessarie per garantire che la non conformità sia corretta.

2. Se la non conformità è dovuta alla mancata osservanza delle prescrizioni tecniche specificate in un regolamento UN, come specificato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione informa immediatamente tutte le altre parti contraenti in merito alla situazione e ragguglia regolarmente le parti contraenti sulle misure adottate, che possono comprendere, se necessario, la revoca dell'omologazione.

Dopo aver considerato le potenziali conseguenze sulla sicurezza dei veicoli, la protezione dell'ambiente, il risparmio energetico o le prestazioni della tecnologia antifurto, le parti contraenti possono vietare la vendita e l'utilizzo sul loro territorio di detti veicoli a motore, accessori o parti fino a che tale non conformità non sia stata corretta. In tal caso, le parti contraenti informano il segretariato del comitato di amministrazione in merito alle misure adottate. Per la risoluzione delle controversie tra le parti contraenti, si applica la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, se un prodotto non conforme, come definito al paragrafo 2 del presente articolo, non è reso conforme entro un termine di tre mesi, la parte contraente responsabile dell'omologazione deve, in via temporanea o definitiva, revocare l'omologazione. Tale periodo può in via eccezionale essere prorogato per non più di tre mesi, a meno che una o più delle parti contraenti che applicano il regolamento UN non si oppongano. Quando il termine è prorogato, la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione notifica, entro i primi tre mesi, a tutte le parti contraenti che applicano il regolamento UN in questione l'intenzione di prorogare il periodo nel quale la non conformità deve essere corretta e fornisce una giustificazione per tale estensione.

4. Se la non conformità è dovuta all'inosservanza delle disposizioni amministrative, dei marchi di omologazione, delle condizioni per la conformità della produzione o della scheda informativa specificati in un regolamento UN, come specificato all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e f), la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione la revoca, in via temporanea o definitiva, se la non conformità non è stata corretta entro un periodo di sei mesi.

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui sia la parte contraente responsabile del rilascio dell'omologazione a constatare che determinati veicoli a motore, accessori o parti recanti i marchi di omologazione non sono conformi ai tipi omologati o a un regolamento UN.

Articolo 5

1. Le autorità di omologazione di ciascuna parte contraente che applica i regolamenti UN trasmettono su richiesta delle altre parti contraenti un elenco di veicoli a motore, accessori o parti per cui esse abbiano rifiutato di concedere o revocato l'omologazione.

2. Inoltre a richiesta di un'altra parte contraente che applica un regolamento UN, trasmettono immediatamente, conformemente alle disposizioni della scheda 5 allegata al presente accordo, una copia di tutte le informazioni pertinenti sui cui hanno basato la loro decisione di rilasciare, rifiutare o revocare un'omologazione relativa a un veicolo a motore, a un accessorio o a una parte a norma di tale regolamento UN.

3. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica conformemente alla scheda 5 allegata al presente accordo.

Articolo 6

1. Possono diventare parti contraenti del presente accordo gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati che vi sono ammessi a titolo consultivo ai sensi del paragrafo 8 del mandato della suddetta commissione, nonché le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite da Stati membri della Commissione economica per l'Europa e alle quali i rispettivi Stati membri abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare la facoltà di adottare decisioni vincolanti per gli Stati membri.

Per il calcolo del numero dei voti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono membri della commissione economica per l'Europa.

2. Possono diventare parti contraenti del presente accordo gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che possono partecipare ad alcune attività della commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 11 del mandato di tale commissione e le organizzazioni di integrazione economica regionale alle quali tali Stati, che ne sono membri, abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine di adottare decisioni vincolanti nei loro confronti.

Per il calcolo del numero di voti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. L'adesione al presente accordo di nuove parti contraenti che non sono parti dell'accordo del 1958 avviene mediante il deposito di uno strumento di adozione presso il segretario generale, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7

1. Il presente accordo si considera entrato in vigore nove mesi dopo la data della sua trasmissione a tutte le parti contraenti dell'accordo del 1958 da parte del segretario generale.
2. Il presente accordo si considera non entrato in vigore se le parti contraenti dell'accordo del 1958 formulano obiezioni nei sei mesi successivi alla data di trasmissione del medesimo da parte del segretario generale.
3. Per qualsiasi nuova parte contraente che vi aderisca, il presente accordo entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione.

Articolo 8

1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica indirizzata al segretario generale.
2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il segretario generale ha ricevuto la notifica.
3. Ogni omologazione concessa dalla parte contraente resta valida per un periodo di dodici mesi dopo che la denuncia ha preso effetto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

1. Qualsiasi parte contraente, come definita all'articolo 6 del presente accordo, può dichiarare, al momento della sua adesione o in qualsiasi momento successivo, mediante notifica indirizzata al segretario generale, che il presente accordo si applica a tutti o a una parte dei territori che essa rappresenta sul piano internazionale. L'accordo si applica pertanto al territorio o ai territori indicati nella notifica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della stessa da parte del segretario generale.
2. Qualsiasi parte contraente, come definita all'articolo 6 del presente accordo, che abbia presentato, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, una dichiarazione che rende il presente accordo applicabile a un territorio che essa rappresenta sul piano internazionale, può denunciare l'accordo separatamente relativamente a tale territorio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 10

1. Qualsiasi controversia tra due o più parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo viene composta, per quanto possibile, mediante negoziato tra le parti.
2. Qualsiasi controversia che non possa essere composta mediante negoziato è sottoposta ad arbitrato, se una delle parti contraenti coinvolte lo richiede, e viene pertanto rimessa a uno o più arbitri nominati di comune accordo dalle parti della controversia. Se nei tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato le parti della controversia non riescono a trovare un accordo sulla nomina di uno o più arbitri, una delle parti può richiedere al segretario generale di designare un arbitro unico al quale rimettere la controversia per decisione.
3. Il lodo dell'arbitro o degli arbitri designati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo è vincolante per le parti contraenti coinvolte nella controversia.
4. Qualsiasi controversia tra due o più parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione dei regolamenti UN allegati al presente accordo è risolta tramite negoziato secondo la procedura di cui alla scheda 6 allegata al presente accordo.

Articolo 11

1. Qualsiasi parte contraente può dichiarare, al momento dell'adesione al presente accordo, che non si considera vincolata dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del medesimo. Le altre parti contraenti non sono vincolate dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, nei confronti delle parti contraenti che abbiano formulato tale riserva.

2. Ogni parte contraente che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può revocare tale riserva in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al segretario generale.
3. Non è ammessa alcuna altra riserva al presente accordo, all'appendice, alle schede e ai regolamenti UN a esso allegati, ma ciascuna parte contraente ha la possibilità di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, che non intende applicare alcuni dei regolamenti UN oppure nessuno di essi.

Articolo 12

La procedura di modifica dei regolamenti UN allegati al presente accordo è regolata dalle seguenti disposizioni:

1. le modifiche dei regolamenti UN sono adottate dal comitato di amministrazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, e secondo la procedura di cui all'appendice.

Il comitato di amministrazione trasmette al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ciascuna modifica del regolamento UN dopo la sua adozione. Successivamente, non appena possibile, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite notifica tale modifica alle parti contraenti che applicano il regolamento UN e al segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Una modifica di un regolamento UN si ritiene adottata se, entro sei mesi a decorrere dalla data della notifica da parte del segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, più di un quinto delle parti contraenti che applicavano il regolamento UN alla data della notifica non hanno comunicato al segretario generale la loro opposizione alla modifica. Quando si adotta una modifica di un regolamento UN, il segretario generale dichiara non appena possibile che essa è adottata e vincolante per le parti contraenti che applicano il regolamento UN.
3. Le modifiche di un regolamento UN possono includere disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del regolamento UN modificato, alla data fino alla quale le parti contraenti accettano le omologazioni ai sensi della precedente versione del regolamento UN e alla data a partire dalla quale le parti contraenti non sono obbligate ad accettare le omologazioni rilasciate a norma della precedente versione del regolamento UN modificato.
4. Ferme restando disposizioni transitorie in qualsiasi versione dei regolamenti UN che possono avere disposto diversamente, le parti contraenti del presente accordo che applicano i regolamenti UN possono comunque rilasciare omologazioni a norma di versioni precedenti dei regolamenti UN, purché rispettino le disposizioni dell'articolo 2. Tuttavia, a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le parti contraenti che applicano un regolamento UN non sono obbligate ad accettare le omologazioni rilasciate conformemente a queste versioni precedenti.
5. Tutte le parti contraenti che applicano un regolamento UN, a eccezione delle parti contraenti che hanno notificato al segretario generale che intendono cessare di applicare il regolamento UN, accettano le omologazioni rilasciate conformemente alla versione più recente di tale regolamento UN. Una parte contraente che ha notificato al segretario generale la propria intenzione di cessare di applicare un regolamento UN accetta, durante il periodo di un anno di cui all'articolo 1, paragrafo 6, le omologazioni rilasciate a norma della versione o delle versioni del regolamento UN applicabili a tale parte contraente al momento della notifica al segretario generale.
6. Le parti contraenti che applicano un regolamento UN possono rilasciare un'omologazione in deroga a norma del regolamento UN a un unico tipo di veicolo a motore, accessorio o parte che si basa su una nuova tecnologia, qualora questa nuova tecnologia non sia coperta dal regolamento UN in vigore e sia incompatibile con una o più prescrizioni del presente regolamento UN. In tal caso si applicano le procedure di cui alla scheda 7 allegata al presente accordo.
7. Qualora una nuova parte contraente aderisca al presente accordo tra il momento della notifica della modifica di un regolamento UN da parte del segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e la sua entrata in vigore, il regolamento UN in questione entra in vigore per detta parte contraente a meno che, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica di adesione da parte del segretario generale, tale parte non abbia informato il segretario generale della sua opposizione alla modifica.

Articolo 13

La procedura di modifica del testo dell'accordo e della sua appendice è regolata dalle seguenti disposizioni:

1. ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche del presente accordo e alla sua appendice. Il testo di ogni progetto di modifica dell'accordo e della sua appendice è trasmesso al segretario generale, che lo comunica a tutte le parti contraenti e lo porta a conoscenza di tutti gli altri paesi indicati all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo.
2. Un progetto di modifica trasmesso ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si ritiene accettato se nessuna parte contraente formula obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale lo ha trasmesso.
3. Il segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le parti contraenti per informarle se sono state formulate o meno obiezioni al progetto di modifica. Se sono state formulate obiezioni, la modifica è considerata non accettata e rimane priva di efficacia. Se non vengono sollevate obiezioni, la modifica entra in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 13 bis

1. La procedura di modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali allegate al presente accordo è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - 1.1. le modifiche delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali sono stabilite dal comitato di amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e secondo la procedura di cui all'articolo 7 dell'appendice del presente accordo.
 - 1.2. Il comitato di amministrazione trasmette al segretario generale ogni modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali. Il segretario generale notifica al più presto tale modifica alle parti contraenti che applicano uno o più regolamenti UN.
2. Una modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali si ritiene adottata se, entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del segretario generale, nessuna delle parti contraenti che applicano uno o più regolamenti UN ha notificato al segretario generale la sua opposizione alla modifica.
3. Il segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le parti contraenti dell'accordo che applicano uno o più regolamenti UN per informarle se sono state formulate o meno obiezioni al progetto di modifica. Se sono state formulate obiezioni, la modifica è considerata non accettata e rimane priva di efficacia. Se non vengono sollevate obiezioni, la modifica entra in vigore per tutte le parti contraenti che applicano uno o più regolamenti UN tre mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Una nuova scheda è considerata una modifica delle schede di disposizioni amministrative e procedurali e pertanto è adottata secondo la stessa procedura di cui al presente articolo.

Articolo 14

1. Conformemente alle disposizioni del presente accordo, il segretario generale notifica alle parti contraenti:
 - a) le adesioni ai sensi dell'articolo 6;
 - b) le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 7;
 - c) le denunce ai sensi dell'articolo 8;
 - d) le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 9;
 - e) le dichiarazioni e le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2;
 - f) l'entrata in vigore di qualsiasi nuovo regolamento UN e di qualsiasi modifica di un regolamento UN esistente ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2, 3, 5 e 7, e dell'articolo 12, paragrafo 2;

- g) l'entrata in vigore di qualsiasi modifica dell'accordo, della sua appendice o delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali ai sensi rispettivamente dell'articolo 13, paragrafo 3 o dell'articolo 13 bis, paragrafo 3;
 - h) la cessazione dell'applicazione dei regolamenti UN da parte delle parti contraenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6.
2. Ai sensi delle disposizioni del presente accordo e delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali allegate, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite notifica:
- a) al segretario generale e alle parti contraenti l'adozione di una modifica di un regolamento UN conformemente all'articolo 12, paragrafo 2;
 - b) alle parti contraenti la decisione del comitato di amministrazione in merito alla richiesta di un'omologazione in deroga e, successivamente, la sua adozione ai sensi della scheda 7, paragrafo 5.

Articolo 15

1. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono in corso le procedure di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della versione precedente dell'accordo per l'adozione di un nuovo regolamento UN, il nuovo regolamento UN entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 di tale articolo.
2. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono in corso le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della versione precedente dell'accordo, per l'adozione di una modifica di un regolamento UN, tale modifica entra in vigore conformemente alle disposizioni di tale articolo.
3. Con il consenso di tutte le parti contraenti dell'accordo, ciascun regolamento UN adottato ai sensi della precedente versione dell'accordo può essere considerato come un regolamento UN adottato conformemente alle disposizioni che precedono.

Articolo 16

Il presente accordo è stato fatto a Ginevra in un unico esemplare, nelle lingue francese, inglese e russa, ciascun testo facente fede.

APPENDICE

Composizione e regolamento interno del comitato di amministrazione*Articolo 1*

Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti contraenti dell'accordo modificato.

Articolo 2

Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite fornisce servizi di segretariato al comitato.

Articolo 3

Il comitato elegge ogni anno un presidente e un vicepresidente in occasione della sua prima sessione.

Articolo 4

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riunisce il comitato sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa ogniqualvolta sia opportuno adottare un nuovo regolamento UN, apportare una modifica a un regolamento UN, effettuare una notifica secondo la procedura per un'omologazione in deroga per le nuove tecnologie (descritta nella scheda 7) o modificare le schede recanti disposizioni amministrative e procedurali.

Articolo 5

I progetti di nuovi regolamenti UN sono sottoposti a votazione. Ciascun paese che sia parte contraente dell'accordo dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri. Per poter essere adottato, ogni nuovo progetto di regolamento UN deve ottenere i quattro quinti dei voti dei membri presenti e votanti.

Articolo 6

I progetti di modifiche dei regolamenti UN sono sottoposti a votazione. Ogni paese che sia parte contraente dell'accordo e che applichi il regolamento UN dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti che applicano il regolamento UN. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati membri sovrani che applicano il regolamento UN in questione. Per poter essere adottato, ogni progetto di modifica di un regolamento UN deve ottenere i quattro quinti dei voti dei membri presenti e votanti.

Articolo 7

I progetti di modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali allegate al presente accordo sono sottoposti a votazione. Ogni parte contraente dell'accordo che applica il regolamento UN dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti dell'accordo che applicano uno o più regolamenti UN. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati membri sovrani che applicano uno o più regolamenti UN. I progetti di modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali devono ottenere l'unanimità dei voti dei membri presenti e votanti.

Articolo 8

La richiesta di una parte contraente di un'autorizzazione al rilascio di un'omologazione in deroga riguardante nuove tecnologie è sottoposta a votazione. Ogni parte contraente che applica il regolamento UN dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti che applicano il regolamento UN. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati membri sovrani che applicano il regolamento UN in questione. L'autorizzazione al rilascio di un'omologazione in deroga per detta parte contraente deve ottenere i quattro quinti dei voti dei membri presenti e votanti.

Schede recanti disposizioni amministrative e procedurali

Le seguenti schede recanti disposizioni amministrative e procedurali (SAPP) sono allegate all'accordo del 1958 ⁽¹⁾ e specificano le disposizioni amministrative e procedurali applicabili a tutti i regolamenti UN allegati all'accordo del 1958:

- Scheda 1 Procedure di conformità della produzione
- Scheda 2 Valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici
- Scheda 3 Procedure di omologazione UN
- Scheda 4 Numerazione delle omologazioni UN
- Scheda 5 Circolazione dei documenti di omologazione
- Scheda 6 Procedure per risolvere problemi di interpretazione in relazione all'applicazione dei regolamenti UN e al rilascio di omologazioni a norma di tali regolamenti UN
- Scheda 7 Procedura di omologazione in deroga per le nuove tecnologie
- Scheda 8 Condizioni generali per l'applicazione di metodi di prova virtuali

Scheda 1

Procedure di conformità della produzione

Obiettivi

Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo a motore, accessorio o parte prodotto sia conforme al tipo omologato.

Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, di seguito denominata «valutazione iniziale», e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, di seguito denominata «disposizioni relative alla conformità dei prodotti».

1. *Valutazione iniziale*
 - 1.1. L'autorità di omologazione di una parte contraente verifica, prima di rilasciare l'omologazione UN, l'esistenza di disposizioni e procedure soddisfacenti che garantiscano controlli efficaci in modo che la produzione di veicoli a motore, accessori o parti sia conforme al tipo omologato.
 - 1.2. Orientamenti su come effettuare le valutazioni figurano nella norma internazionale ISO 19011:2002 — Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione della qualità e/o di gestione ambientale.
 - 1.3. L'autorità che rilascia l'omologazione UN si accerta che la prescrizione di cui al punto 1.1 sia rispettata,

⁽¹⁾ Accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.

e che la valutazione iniziale e la valutazione delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti di cui alla successiva sezione 2, siano condotte tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti da 1.3.1 a 1.3.3 o, se del caso, di una combinazione di tutte le suddette disposizioni o di alcune di esse.

- 1.3.1. Concretamente, la valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti sono eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione UN o da un servizio tecnico designato ad agire per conto di tale autorità di omologazione.
 - 1.3.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:
 - a) la certificazione del costruttore di cui al seguente punto 1.3.3, che non è stata qualificata o riconosciuta ai sensi di tale punto,
 - b) nel caso di un'omologazione UN di accessori o parti, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo, presso lo stabilimento del costruttore dell'accessorio o della parte, conformemente a una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma internazionale ISO 9001:2008.
 - 1.3.2. Concretamente, la valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità di omologazione di un'altra parte contraente, o dal servizio tecnico designato a tal fine da tale autorità di omologazione, purché tale parte contraente applichi almeno gli stessi regolamenti UN su cui si è basata l'omologazione UN.
 - 1.3.2.1. In tal caso, l'autorità di omologazione dell'altra parte contraente redige una dichiarazione di conformità indicando le aree e gli impianti di produzione considerati in quanto pertinenti per il prodotto o i prodotti da omologare e per i regolamenti UN a norma dei quali tali prodotti devono essere omologati.
 - 1.3.2.2. Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità di omologazione di una parte contraente che rilascia l'omologazione UN, l'autorità di omologazione di un'altra parte contraente invia senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunica di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.
 - 1.3.2.3. Nella dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:
 - a) gruppo o impresa (ad esempio: XYZ industria automobilistica);
 - b) organizzazione specifica (ad esempio divisione regionale);
 - c) stabilimenti/officine (ad esempio stabilimento motori 1 (nel paese A) — stabilimento veicoli 2 (nel paese B));
 - d) gamma di veicoli/componenti (ad esempio tutti i modelli della categoria M₁);
 - e) aree verificate (ad esempio assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo);
 - f) documenti esaminati (ad esempio manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina);
 - g) data della valutazione (ad esempio verifica condotta dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa);
 - h) visita di controllo programmata (ad esempio mm/aaaa).
 - 1.3.3. L'autorità competente può inoltre ritenere che la certificazione del costruttore, ai sensi della norma internazionale ISO 9001:2008 (il campo di applicazione della certificazione deve comprendere il prodotto o i prodotti da omologare) o di una norma di accreditamento equivalente, soddisfi le prescrizioni relative alla valutazione iniziale di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire i dettagli della certificazione e si impegna a informare l'autorità che rilascia l'omologazione di qualsiasi revisione della sua validità o del campo di applicazione di detta certificazione.
- 1.4. Ai fini del sistema di omologazione globale di un tipo di veicolo, le valutazioni iniziali effettuate per rilasciare omologazioni UN ad apparecchiature e parti del veicolo non devono essere ripetute, ma devono essere integrate da una valutazione che interessi quanto non compreso nelle valutazioni precedenti, in particolare per quanto riguarda l'assemblaggio del veicolo completo.

2. *Disposizioni relative alla conformità dei prodotti*
 - 2.1. Tutti i veicoli, gli accessori o le parti omologati a norma di un regolamento UN allegato all'accordo del 1958 devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato rispettando le prescrizioni della presente scheda o di detto regolamento UN.
 - 2.2. L'autorità di omologazione di una parte contraente che rilascia un'omologazione a norma di un regolamento UN allegato all'accordo del 1958 si assicura che esistano disposizioni adeguate e programmi di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ciascuna omologazione, affinché siano effettuati a intervalli prestabiliti le prove o i controlli collegati necessari a verificare se la produzione rimane conforme al tipo omologato, comprese, se del caso, nello specifico, le prove indicate in detto regolamento UN.
 - 2.3. In particolare il titolare dell'omologazione UN:
 - 2.3.1. garantisce l'esistenza e l'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli a motore, accessori o parti) al tipo omologato;
 - 2.3.2. ha accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità a ciascun tipo omologato;
 - 2.3.3. garantisce che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione, che non può superare i 10 anni;
 - 2.3.4. analizza i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche dei prodotti, tollerando le variazioni di una produzione industriale;
 - 2.3.5. garantisce che, per ciascun tipo di prodotti, siano effettuati almeno i controlli previsti nella presente scheda e le prove prescritte nei regolamenti UN applicabili;
 - 2.3.6. garantisce che eventuali serie di campioni o provini risultati non conformi nel il tipo di prova in questione diano luogo a un ulteriore campionamento e a un'altra prova. Si devono prendere tutte le misure necessarie a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.
3. *Disposizioni relative alla verifica continua*
 - 3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione UN può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuno stabilimento di produzione.
 - 3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia delle procedure stabilite ai punti 1 e 2 (valutazione iniziale e disposizioni relative alla conformità dei prodotti) della presente scheda.
 - 3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite dai servizi tecnici (qualificati o riconosciuti conformemente al punto 1.3.3) devono essere riconosciute come conformi ai requisiti del punto 3.1.1 per quanto riguarda le procedure stabilite all'atto della valutazione iniziale.
 - 3.1.1.2. La frequenza normale di tali verifiche eseguite dall'autorità di omologazione (diverse da quelle di cui al punto 3.1.1.1) deve essere tale da garantire che i controlli pertinenti effettuati conformemente ai punti 1 e 2 della presente scheda siano regolarmente sottoposti a verifica sulla base di una metodologia di valutazione del rischio coerente con la norma internazionale ISO 31000:2009 — Gestione del rischio — Principi e linee guida e, in tutti i casi, con una frequenza minima di una volta ogni tre anni. Tale metodologia dovrebbe tener conto in particolare di qualsiasi non conformità rilevata dalle parti contraenti a norma dell'articolo 4 dell'accordo del 1958.
 - 3.2. In occasione di ogni verifica, i registri delle prove e dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2.

- 3.3. L'ispettore può prelevare campioni in modo casuale da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore o negli impianti del servizio tecnico. In tal caso sono effettuate soltanto prove fisiche. Il numero minimo di campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli effettuati dal costruttore.
- 3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore preleva campioni da inviare al servizio tecnico che effettua le prove fisiche.
- 3.5. Se, nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo, i risultati conseguiti non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione provvede affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

Scheda 2

Prima parte

valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici

1. *Designazione dei servizi tecnici*
 - 1.1. Quando un'autorità di omologazione designa un servizio tecnico, quest'ultimo rispetta le disposizioni della presente scheda.
 - 1.2. I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l'omologazione o sono incaricati della loro supervisione ed eseguono le ispezioni specificate nei regolamenti UN, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non siano stati opportunamente designati.

Le prestazioni fornite dai servizi tecnici e la qualità delle prove e delle ispezioni eseguite assicurano che i prodotti per i quali si richiede l'omologazione UN siano sottoposti ad adeguata verifica della loro conformità alle prescrizioni dei regolamenti UN applicabili per cui sono designati i servizi tecnici.

- 1.3. I servizi tecnici sono designati secondo una o più delle seguenti quattro categorie di attività, a seconda della loro sfera di competenza:
 - a) Categoria A: servizi tecnici che eseguono le prove di cui ai regolamenti UN presso i propri laboratori;
 - b) Categoria B: servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui ai regolamenti UN eseguite nei locali del costruttore o di terzi;
 - c) Categoria C: servizi tecnici che valutano e verificano a scadenze regolari le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;
 - d) Categoria D: servizi tecnici incaricati della supervisione o dell'esecuzione di prove o ispezioni nell'ambito del controllo della conformità della produzione.
- 1.4. I servizi tecnici devono disporre di capacità adeguate, di conoscenze tecniche specifiche e di una comprovata esperienza negli ambiti specifici oggetto dei regolamenti UN per cui sono designati.

I servizi tecnici devono inoltre rispettare le norme elencate nella seconda parte della presente scheda, ma non necessariamente essere autorizzati/accreditati conformemente alle stesse, che sono pertinenti per le categorie di attività per le quali sono designati.

I servizi tecnici garantiscono di essere esenti da qualsiasi controllo e influenza esercitati dalle parti interessate che possano pregiudicare l'imparzialità e la qualità delle prove e delle ispezioni.

I servizi tecnici devono avere accesso agli impianti di prova e ai dispositivi di misura necessari alla supervisione o all'esecuzione delle prove o delle ispezioni di cui ai regolamenti UN per i quali i servizi tecnici sono designati.

- 1.5. Un'autorità di omologazione può agire in qualità di servizio tecnico in relazione a una o più delle attività di cui al punto 1.3. Se un'autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico è stata designata dalla legislazione nazionale di una parte contraente ed è finanziata da quest'ultima, devono essere rispettate le disposizioni della presente scheda o regole equivalenti alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3.4 della presente scheda. Lo stesso vale per i servizi tecnici che sono stati designati dalla legislazione nazionale di una parte contraente e sono soggetti a controllo finanziario e gestionale da parte del governo di tale parte contraente. Le norme equivalenti devono garantire lo stesso livello di efficienza e indipendenza.
- 1.6. Indipendentemente dal punto 3.3, un costruttore o il suo rappresentante che agisce in sua vece può essere designato quale servizio tecnico per le attività della categoria A solo per quei regolamenti UN che prevedono tale designazione. In tal caso, e a prescindere dal punto 1.4, il servizio tecnico deve essere accreditato conformemente alle norme di cui al punto 1 della seconda parte della presente scheda.
- 1.7. I soggetti di cui ai punti 1.5 e 1.6 devono conformarsi alle disposizioni del punto 1.

2. *Valutazione delle competenze dei servizi tecnici*

- 2.1. Le competenze di cui al punto 1 devono essere comprovate da una relazione di valutazione stilata da un'autorità competente ⁽¹⁾. Essa può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.
- 2.2. La valutazione di cui al punto 2.1 è effettuata conformemente alle disposizioni della terza parte della presente scheda.

La relazione di valutazione è riesaminata al termine di un periodo massimo di tre anni.

- 2.3. La relazione di valutazione è trasmessa su richiesta al segretariato dell'UNECE e alle parti contraenti.
- 2.4. L'autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico attesta la conformità mediante prove documentali

che comprendono una valutazione effettuata da controllori indipendenti dell'attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano indipendenti rispetto al personale che esegue l'attività oggetto della valutazione.

- 2.5. Un costruttore o un rappresentante che agisce per suo conto, designato come servizio tecnico, si conforma alle disposizioni pertinenti del paragrafo 2.

3. *Procedure di notifica*

- 3.1. Le parti contraenti notificano al segretariato dell'UNECE il nome, l'indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica e la categoria di attività di ciascun servizio tecnico designato e ogni successiva modifica di tali dati.

L'atto di notifica precisa per quali regolamenti UN sono stati designati i servizi tecnici.

- 3.2. Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui al punto 1 ai fini dell'omologazione UN soltanto se è stato notificato al segretariato dell'UNECE.
- 3.3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da varie parti contraenti indipendentemente dalla categoria di attività svolte.

⁽¹⁾ «Autorità competente», l'autorità di omologazione o un'autorità designata, ovvero un adeguato organismo di accreditamento che agisce rispettivamente per loro conto.

- 3.4. Il segretariato dell'UNECE pubblica sul proprio sito web un elenco e i recapiti delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici.

Seconda parte

Norme di cui ai punti da 1 a 3.4 della prima parte della presente scheda alle quali devono conformarsi i servizi tecnici

1. *Attività relative alle prove ai fini dell'omologazione UN da effettuare conformemente ai regolamenti UN*
 - 1.1. Categoria A (prove eseguite nei propri laboratori):

ISO/IEC 17025:2005 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può eseguire o supervisionare le prove conformemente ai regolamenti UN per i quali è stato designato nei locali del costruttore o del suo rappresentante.
 - 1.2. Categoria B (supervisione delle prove eseguite nei locali del costruttore o in quelli del suo rappresentante):

ISO/IEC 17020:2012 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Prima di eseguire o supervisionare prove nei locali di un costruttore o del suo rappresentante, il servizio tecnico verifica che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle pertinenti prescrizioni di cui al punto 1.1.
2. *Attività relative alla conformità della produzione*
 - 2.1. Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e gli audit di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore):

ISO/IEC 17021:2011 sui requisiti degli organismi che eseguono gli audit e la certificazione dei sistemi di gestione.
 - 2.2. Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione):

ISO/IEC 17020:2012 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Terza parte

Procedura di valutazione dei servizi tecnici

1. *Obiettivo*
 - 1.1. La presente parte della scheda 2 definisce le condizioni in base alle quali l'autorità competente di cui al punto 2 della prima parte della presente scheda deve svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici.
 - 1.2. Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico).
2. *Principi di valutazione*

La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:

 - a) l'indipendenza, che costituisce il fondamento dell'imparzialità e dell'obiettività delle conclusioni,
 - b) l'approccio basato su dati concreti, che garantisce l'affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni.

I controllori devono dar prova di affidabilità e integrità e rispettare i principi di riservatezza e discrezione. Essi devono riferire con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.

3. *Competenze dei controllori*

- 3.1. Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine.
- 3.2. I controllori devono essere specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, devono possedere una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività.
- 3.3. Fatte salve le disposizioni figuranti ai precedenti punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui al punto 2.5 della prima parte deve essere svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione.

4. *Domanda di designazione*

- 4.1. Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente presenta all'autorità competente una domanda formale. La domanda contiene quanto meno i seguenti elementi:
 - a) una descrizione generale del servizio tecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, status giuridico e risorse umane e tecniche;
 - b) una descrizione dettagliata, corredata di curriculum vitae, del personale incaricato di eseguire le prove e del personale direttivo completa di diplomi e qualifiche professionali;
 - c) in aggiunta a quanto sopra, i servizi tecnici che utilizzano i metodi di prova virtuali devono attestare le loro capacità di lavorare in un ambiente computerizzato;
 - d) informazioni generali riguardanti il servizio tecnico quali le sue attività, se del caso il suo rapporto nell'ambito di una più ampia entità societaria, nonché gli indirizzi di tutte le ubicazioni fisiche rientranti nell'oggetto della designazione;
 - e) l'accordo quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designazione e degli altri obblighi del servizio tecnico in applicazione dei regolamenti UN pertinenti per cui è stato designato;
 - f) una descrizione dei servizi di valutazione della conformità prestati dal servizio tecnico nel quadro dei regolamenti UN applicabili e un elenco dei regolamenti UN per i quali il servizio tecnico chiede una designazione, compresi, se del caso, i limiti di capacità;
 - g) una copia del manuale di garanzia della qualità o regole operative analoghe del servizio tecnico.
- 4.2. L'autorità competente verifica l'adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico.
- 4.3. Il servizio tecnico notifica all'autorità di omologazione qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi del punto 4.1.

5. *Esame delle risorse*

L'autorità competente verifica la capacità del servizio tecnico di effettuare la valutazione con riguardo alla sua politica, alle sue competenze e alla disponibilità di controllori ed esperti qualificati.

6. *Subappalto della valutazione*

- 6.1. L'autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un'altra autorità designata o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori e gli esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente.
- 6.2. L'autorità competente tiene conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico.

7. *Predisposizione della valutazione*

- 7.1. L'autorità competente nomina formalmente una squadra di valutazione e garantisce che le competenze messe a disposizione per ciascun incarico siano adeguate. In particolare, la squadra nel suo insieme possiede:
- a) un'adeguata conoscenza dell'obiettivo specifico per il quale si chiede la designazione; e
 - b) una preparazione sufficiente per effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico che opera nel settore per il quale è stato designato.
- 7.2. L'autorità competente definisce chiaramente l'incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell'esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell'effettuare la valutazione in loco.
- 7.3. L'autorità competente concorda con il servizio tecnico e con la squadra di valutazione incaricata la data e il programma della valutazione. Spetta tuttavia all'autorità competente fissare una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione.
- 7.4. L'autorità competente provvede affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico.

8. *Valutazione in loco*

La squadra di valutazione effettua la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest'ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, effettua ispezioni in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.

9. *Analisi dei risultati e relazione di valutazione*

- 9.1. La squadra di valutazione analizza tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l'esame dei documenti e dei registri e all'atto della valutazione in loco. Questa analisi è tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione.
- 9.2. In materia di elaborazione delle relazioni, le procedure dell'autorità competente assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui in appresso.
- 9.2.1. Prima di lasciare il sito, la squadra di valutazione tiene una riunione con il servizio tecnico nel corso della quale presenta una relazione scritta e/o orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico ha la possibilità di formulare domande sui risultati nonché, se del caso, sulle non conformità e sulla loro origine.
- 9.2.2. Una relazione scritta sui risultati della valutazione è sottoposta senza indugio all'attenzione del servizio tecnico. Questa relazione di valutazione contiene osservazioni sulla competenza e la conformità e individua, se del caso, le non conformità da risolvere per soddisfare tutte le prescrizioni previste per la designazione.
- 9.2.3. Il servizio tecnico è invitato a fornire una risposta alla relazione di valutazione e a descrivere le misure specifiche adottate o previste, entro un determinato termine, per ovviare alle non conformità eventualmente individuate.
- 9.3. L'autorità competente provvede affinché le risposte fornite dal servizio tecnico siano sufficienti ed efficaci per ovviare alle non conformità. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, sono richieste ulteriori informazioni. Inoltre può essere richiesto di comprovare l'effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l'effettiva attuazione delle misure correttive.
- 9.4. La relazione di valutazione contiene quanto meno i seguenti elementi:
- a) identificativo unico del servizio tecnico;
 - b) data/e della valutazione in loco;
 - c) nome/i del/i controllore/i e/o degli esperti partecipanti alla valutazione;

- d) identificativo unico di tutte le sedi valutate;
 - e) portata proposta della designazione oggetto della valutazione;
 - f) dichiarazione sull'adeguatezza dell'organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico a sostegno della sua competenza, in base al rispetto delle prescrizioni previste per la designazione;
 - g) informazioni sulla risoluzione di tutte le non conformità;
 - h) raccomandazione sull'opportunità di designare o confermare il richiedente quale servizio tecnico e, in tal caso, la portata della designazione.
10. *Concessione/conferma di una designazione*
- 10.1. L'autorità di omologazione, senza indebito ritardo, prende una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente.
- 10.2. L'autorità di omologazione fornisce al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:
- a) identità e logo dell'autorità di omologazione;
 - b) identificativo unico del servizio tecnico designato;
 - c) data effettiva di concessione della designazione e data di scadenza;
 - d) una breve indicazione o un riferimento alla portata della designazione (regolamenti UN o loro parti applicabili);
 - e) una dichiarazione di conformità e un riferimento alla presente scheda.
11. *Rivalutazione e controllo*
- 11.1. La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell'esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo hanno una portata più limitata rispetto alle rivalutazioni.
- 11.2. L'autorità competente elabora il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare.
- Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata del servizio tecnico.
- 11.3. Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l'autorità competente stabilisce termini rigorosi per l'attuazione di misure correttive.
- 11.4. Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l'autorità competente adotta provvedimenti adeguati quali l'effettuazione di una nuova valutazione, oppure la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato.
- 11.5. L'autorità competente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, ne informa quest'ultimo per posta raccomandata e ne informa il segretariato dell'UNECE. In ogni caso l'autorità competente adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico.
12. *Documentazione relativa ai servizi tecnici designati*
- 12.1. L'autorità competente conserva la documentazione relativa ai servizi tecnici a riprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.

- 12.2. L'autorità competente garantisce la sicurezza dei dati relativi ai servizi tecnici per assicurarne la riservatezza.
- 12.3. La documentazione relativa ai servizi tecnici contiene quanto meno i seguenti elementi:
 - a) la corrispondenza pertinente;
 - b) le annotazioni e le relazioni di valutazione;
 - c) le copie dei certificati di designazione.

Scheda 3

Procedure di omologazione UN

1. *Domanda di omologazione UN e relative modifiche*
 - 1.1. La domanda di omologazione UN deve essere presentata all'autorità di omologazione di una parte contraente dal costruttore o dal suo rappresentante autorizzato (in seguito denominato il «richiedente»).
 - 1.2. Può essere presentata una sola domanda per un determinato tipo di veicolo, accessorio o parte e solo in una parte contraente che applica i regolamenti UN a norma dei quali viene chiesta l'omologazione UN. Per ogni tipo da omologare va presentata una domanda separata.
 - 1.3. La domanda deve essere corredata delle informazioni specificate nei regolamenti UN a norma dei quali viene richiesta l'omologazione. Tali informazioni comprendono una descrizione dettagliata delle caratteristiche del tipo da omologare, inclusi disegni, diagrammi e fotografie, se necessario.
 - 1.4. Su domanda debitamente motivata dell'autorità di omologazione, il richiedente può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove di omologazione richieste o ad agevolare l'esecuzione delle medesime.
 - 1.5. Il richiedente deve mettere a disposizione dell'autorità di omologazione il numero di veicoli a motore, accessori o parti richiesti per l'esecuzione delle prove di cui ai regolamenti UN a norma dei quali viene richiesta l'omologazione.
 - 1.6. Il rispetto delle prescrizioni stabilite nei regolamenti UN va dimostrato attraverso prove adeguate, eseguite su veicoli a motore, accessori e parti che siano rappresentativi del tipo da omologare.

L'autorità di omologazione applica il principio del «caso peggiore», selezionando la variante o la versione del tipo specificato che ai fini delle prove rappresenterà il tipo da omologare nelle condizioni più sfavorevoli. Le decisioni prese, insieme alla loro giustificazione, devono essere registrate nella documentazione di omologazione.

Tuttavia, il richiedente può selezionare, d'accordo con l'autorità di omologazione, un veicolo, un accessorio o una parte che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli rispetto al livello di prestazioni richiesto dai regolamenti UN (caso peggiore). Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione del caso peggiore possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.

- 1.7. Le prove di omologazione saranno eseguite o supervisionate dai servizi tecnici. Le procedure di prova da applicare e le attrezzature e gli strumenti specifici da utilizzare sono quelli specificati nei regolamenti UN.
- 1.8. In alternativa alle procedure di prova di cui ai precedenti punti 1.6 e 1.7, è possibile eseguire prove virtuali su richiesta del richiedente, nella misura in cui ciò è previsto nei pertinenti regolamenti UN e fatto salvo il rispetto delle condizioni generali previste nella scheda 8 allegata all'accordo del 1958.
- 1.9. Le parti contraenti rilasciano omologazioni solo se è garantita l'osservanza delle prescrizioni di conformità della produzione di cui alla scheda 1 allegata all'accordo del 1958.
- 1.10. Qualora le prove di omologazione dimostrino che il tipo è conforme alle prescrizioni tecniche del regolamento UN, si rilascia l'omologazione di tale tipo, si assegna un numero di omologazione conformemente alla scheda 4 allegata all'accordo del 1958 e si assegna un marchio di omologazione a ciascun tipo conformemente alle disposizioni specifiche del regolamento UN in questione.

- 1.11. L'autorità di omologazione assicura che la documentazione di omologazione contenga quanto segue:
- a) un resoconto della selezione del caso peggiore e una giustificazione di tale scelta. Ciò può comprendere informazioni fornite dal costruttore;
 - b) un resoconto di qualsiasi interpretazione tecnica significativa data, dei diversi metodi di prova applicati o di nuove tecnologie introdotte;
 - c) un verbale di prova redatto dal servizio tecnico che comprenda i valori registrati ottenuti per le misurazioni e le prove come richiesto nel regolamento UN;
 - d) schede informative del costruttore, in cui sono opportunamente specificate le caratteristiche del tipo da omologare;
 - e) una dichiarazione di osservanza delle prescrizioni di conformità della produzione di cui alla scheda 1 allegata all'accordo del 1958 che precisi che le disposizioni di cui al punto 1.3 della scheda 1 allegata all'accordo del 1958 sono state prese in considerazione come base per la valutazione iniziale, nonché la data della valutazione iniziale e le eventuali attività di sorveglianza;
 - f) il certificato di omologazione.
2. *Modifiche delle omologazioni UN*
- 2.1. Il costruttore che sia in possesso di un'omologazione UN per i suoi veicoli, accessori o parti informa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione UN di qualsiasi modifica delle caratteristiche del tipo come indicato nella scheda informativa di cui al paragrafo 1.3.
- 2.2. La parte contraente decide quale delle due procedure indicate ai punti 2.5 e 2.6. seguire per modificare l'omologazione UN. Se necessario, la parte contraente può decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione UN.
- 2.3. La domanda di modifica di un'omologazione UN può essere presentata solo alla parte contraente che ha rilasciato l'omologazione UN originale.
- 2.4. Se la parte contraente ritiene necessario effettuare ispezioni o prove, ai fini della modifica dell'omologazione UN, ne informa il costruttore.
- 2.5. Quando si verifica un cambiamento delle caratteristiche del tipo indicate nelle schede informative e nelle relazioni di prova e la parte contraente ritiene che le modifiche non rischino di avere effetti negativi di rilievo sull'ambiente e/o sulle prestazioni di sicurezza funzionale, e che in ogni caso il tipo rispetti ancora le prescrizioni dei regolamenti UN in questione, la modifica di un'omologazione UN è designata quale «revisione».
- In tal caso, la parte contraente rilascia, se necessario, le pagine modificate delle schede informative e dei verbali di prova, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione consolidata e aggiornata delle schede informative e dei verbali di prova, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
- 2.6. La modifica di un'omologazione UN è designata quale «estensione» se, oltre al cambiamento dei dati registrati nelle schede informative:
- a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; o
 - b) è stata modificata qualsiasi informazione figurante nella documentazione di notifica (esclusi gli allegati); o
 - c) è richiesta l'omologazione di una successiva serie di modifiche dopo la sua entrata in vigore, che può essere rilasciata a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni di una successiva serie di modifiche.
- 2.7. La conferma o il rifiuto di una modifica di un'omologazione UN, con l'indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati mediante un modulo di notifica alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il regolamento UN. Inoltre, l'indice delle schede informative e dei verbali di prova, allegati alla scheda di notifica, sono modificati di conseguenza per indicare la data dell'ultima revisione o estensione.

- 2.8. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione aggiorna il numero di omologazione con un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate conformemente alla scheda 4 allegata all'accordo del 1958 e rilascia una scheda di notifica contrassegnata da questo numero di estensione.

Scheda 4

Numerazione delle omologazioni UN

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo del 1958, le parti contraenti rilasciano un numero di omologazione conformemente al punto 1.10 della scheda 3 per ciascuna nuova omologazione e per ogni estensione di tali omologazioni.
2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo del 1958 e indipendentemente da quanto stabilito nelle disposizioni in merito ai marchi di omologazione di qualsiasi versione dei regolamenti UN, il costruttore appone un marchio di omologazione, se richiesto, secondo le disposizioni dei regolamenti UN pertinenti, usando tuttavia in tale marchio le prime due cifre della sezione 2 e le cifre della sezione 3 del numero di omologazione di cui alla presente scheda come numero di omologazione di ogni veicolo a motore, accessorio o parte per i quali è stata rilasciata una nuova omologazione o per i quali tali omologazioni sono state estese. Tale disposizione tuttavia non si applica quando un regolamento UN richiede un codice di omologazione o un codice di identificazione da utilizzare nel marchio di omologazione invece di un numero di omologazione. Gli zeri iniziali alla sezione 3 possono essere omissi.
3. A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Il numero di omologazione si compone di 4 sezioni. Ciascuna sezione è separata da un asterisco.

Sezione 1: La lettera maiuscola «E» seguita dal numero distintivo della parte contraente che ha rilasciato l'omologazione.

Sezione 2: Il numero del regolamento UN pertinente, seguito dalla lettera «R», successivamente seguito da:

- a) due cifre (eventualmente precedute da zeri non significativi) indicanti la serie di modifiche che incorporano le disposizioni tecniche del regolamento UN applicato all'omologazione (00 per il regolamento UN nella sua forma originale);
- b) una barra e due cifre (eventualmente precedute da zeri non significativi) indicanti il numero del supplemento alla serie di modifiche applicate all'omologazione (00 per la serie di modifiche nella sua forma originale);
- c) una barra e uno o due caratteri indicanti la fase di attuazione, se del caso.

Sezione 3: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi). La sequenza numerica inizia da 0001.

Sezione 4: Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per indicare l'estensione. La sequenza numerica inizia da 00.

Tutte le cifre sono numeri arabi.

4. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un'altra omologazione.

Esempi:

Esempio di seconda estensione della quarta omologazione rilasciata dai Paesi Bassi conformemente al regolamento UN n. 58 nella sua versione originale:


E4*58R00/00*0004*02

Esempio della prima estensione della 2 439 a omologazione rilasciata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un veicolo a norma del regolamento UN n. 83, serie di modifiche 03, versione di un veicolo di categoria M, N₁ classe I per quanto riguarda le emissioni di gas inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore:

E11*83R03/00J*2439*01

Scheda 5

Circolazione dei documenti di omologazione

1. Se un'autorità di omologazione è tenuta o è invitata a trasmettere una copia di un'omologazione e i suoi allegati, deve inviare i documenti in formato cartaceo o in formato elettronico per posta elettronica o utilizzando la banca dati protetta accessibile via Internet, istituita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
2. I documenti memorizzati nella banca dati protetta accessibile via Internet devono comprendere almeno i documenti specificati in ciascun regolamento UN. Questi ultimi comprendono la documentazione che notifica alle parti contraenti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a motore, accessorio o parte, conformemente al regolamento UN.
3. Se le omologazioni applicabili a veicoli a motore, accessori o parti sono memorizzate nella banca dati protetta accessibile via Internet, i marchi di omologazione richiesti dai regolamenti UN possono essere sostituiti da un identificativo unico preceduto dal simbolo , salvo diversamente specificato nei regolamenti UN. Tale identificativo unico è generato automaticamente dalla banca dati.
4. Tutte le parti contraenti che applicano un regolamento UN possono accedere alle informazioni per tale regolamento UN contenute nella banca dati utilizzando l'identificativo unico, che consente di accedere alle informazioni pertinenti in merito all'omologazione o alle omologazioni specifiche.
5. I regolamenti UN allegati all'accordo del 1958 possono richiedere la circolazione delle omologazioni in formato elettronico mediante la banca dati protetta accessibile via Internet, laddove necessario ad assicurare il funzionamento efficace del processo di omologazione, fatti salvi i diritti di accesso quali definiti dalle parti contraenti.

Scheda 6

Procedure per risolvere problemi di interpretazione in relazione all'applicazione dei regolamenti UN e al rilascio di omologazioni a norma di tali regolamenti UN

1. *Problemi di interpretazione precedenti al rilascio di un'omologazione UN*

Quando per una domanda di omologazione UN è necessario che l'autorità di omologazione fornisca un'interpretazione significativa dell'applicazione del regolamento UN, o su istanza del richiedente l'omologazione, l'autorità di omologazione informa attivamente e chiede indicazioni ad altre autorità di omologazione prima di prendere una decisione.

L'autorità di omologazione interessata notifica la questione e la soluzione proposta per l'interpretazione, compresa qualsiasi informazione complementare da parte del costruttore, alle altre autorità di omologazione che applicano il regolamento UN. Come regola generale, ciò dovrebbe avvenire per via elettronica. Si deve concedere un periodo di quattordici giorni per le risposte delle altre autorità di omologazione.

 - a) L'autorità di omologazione, dopo aver tenuto conto delle eventuali osservazioni ricevute, può quindi rilasciare omologazioni a norma della nuova interpretazione.
 - b) Se non è possibile prendere una decisione in base alle osservazioni ricevute, l'autorità di omologazione chiede ulteriori chiarimenti mediante la procedura descritta al seguente punto 3.
2. *Problemi di interpretazione successivi al rilascio di un'omologazione UN*

Le seguenti procedure si applicano nelle situazioni in cui esistono diverse interpretazioni tra le parti contraenti successive al rilascio di un'omologazione.

In primo luogo, le parti contraenti interessate si adoperano per risolvere la questione di comune accordo. Ciò richiederà contatti tra le parti e un riesame da parte di ciascuna di esse delle procedure utilizzate per eseguire le prove e omologare i veicoli a motore, gli accessori o le parti oggetto della questione interpretativa. Si applicano le seguenti procedure:

 - a) in caso di errore riconosciuto da un'autorità di omologazione, essa deve agire conformemente alle disposizioni dell'accordo del 1958 e, in particolare, all'articolo 4;

- b) qualora si raggiunga un accordo che presuppone una nuova o diversa interpretazione delle pratiche correnti (da parte di una delle parti contraenti), questa viene comunicata con urgenza alle altre parti contraenti che applicano il regolamento UN interessato. Le altre parti dispongono di un termine di quattordici giorni per presentare le loro osservazioni in merito alla decisione, a seguito del quale le autorità di omologazione, tenuto conto delle osservazioni ricevute, possono rilasciare omologazioni UN conformemente alla nuova interpretazione;
- c) se non è possibile giungere a un accordo, le parti contraenti interessate richiedono un ulteriore riesame mediante la procedura di arbitrato di cui al seguente punto 3;
- d) la questione è in ogni caso sottoposta all'attenzione del competente gruppo di lavoro ausiliario al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29). Se lo ritiene necessario, il gruppo di lavoro ausiliario presenta al WP.29 proposte di opportune modifiche normative volte a risolvere la divergenza di interpretazioni.

3. *Procedura di arbitrato tramite il WP.29 e i suoi gruppi di lavoro ausiliari*

I presidenti dei gruppi di lavoro ausiliari individuano le questioni derivanti da interpretazioni divergenti tra le parti contraenti rispetto all'applicazione dei regolamenti UN e al rilascio di omologazioni UN a norma di tali regolamenti UN, al fine di mettere in atto il prima possibile misure che consentano di risolvere le diverse interpretazioni.

I presidenti dei gruppi di lavoro elaborano procedure adeguate a trattare tali problemi di interpretazione, al fine di essere in grado di dimostrare al WP.29 che:

- a) si presta la massima attenzione alle diverse opinioni delle autorità di omologazione delle parti contraenti interessate e ai pareri di altre parti contraenti che applicano il regolamento UN;
- b) le decisioni si basano su adeguate consulenze tecniche, tenendo nella massima considerazione la materia in oggetto;
- c) per quanto possibile si raggiunge una decisione unanime; e
- d) le procedure sono trasparenti e verificabili.

Se necessario per risolvere la questione, il presidente può presentare un nuovo punto all'ordine del giorno sulla questione nel corso della successiva sessione disponibile del gruppo di lavoro ausiliario, senza la previa approvazione da parte del WP.29. In tali circostanze, il presidente riferisce quanto prima al WP.29 sullo stato di avanzamento della questione.

Alla fine della procedura di arbitrato, il presidente presenta una relazione al WP.29.

3.1. Se la questione può essere risolta nell'ambito dell'attuale quadro normativo:

si applica l'interpretazione del regolamento UN come concordato in sede di gruppo di lavoro e le autorità di omologazione rilasciano omologazioni UN in modo conseguente.

3.2. Se la questione non può essere risolta nell'ambito dell'attuale quadro normativo:

il WP.29 ne è informato e richiede al gruppo di lavoro ausiliario pertinente di esaminare la questione in modo prioritario nel corso della sessione successiva. L'ordine del giorno di tale sessione è modificato di conseguenza.

Il gruppo di lavoro ausiliario esamina ogni eventuale proposta relativa al problema di interpretazione e presenta al WP.29 proposte formali di modifica del regolamento UN interessato secondo le procedure normali. WP. 29 esamina la questione come una priorità all'ordine del giorno della sessione successiva.

Scheda 7

Procedura di omologazione in deroga per le nuove tecnologie

1. Le parti contraenti che applicano un regolamento UN possono, su domanda del costruttore, rilasciare un'omologazione in deroga ai sensi di un regolamento UN a veicoli, accessori o parti che comprendono tecnologie che sono incompatibili con una o più prescrizioni di tale regolamento UN, previa autorizzazione concessa dal comitato di amministrazione dell'accordo del 1958 secondo la procedura di cui ai punti da 2 a 12 della presente scheda.

2. In attesa della decisione sulla concessione o meno dell'autorizzazione per tale omologazione in deroga, la parte contraente che applica il regolamento UN può rilasciare un'omologazione provvisoria valida solo sul proprio territorio. Le altre parti contraenti che applicano detto regolamento UN possono decidere se accettare tale omologazione provvisoria sul loro territorio.
3. La parte contraente che rilascia l'omologazione provvisoria di cui al punto 2 della presente scheda notifica al comitato di amministrazione la sua decisione e presenta una documentazione contenente i seguenti elementi:
 - a) i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il veicolo, l'accessorio o la parte incompatibile con le prescrizioni del regolamento UN;
 - b) una descrizione delle considerazioni in materia di sicurezza, di protezione dell'ambiente o di altro genere e dei provvedimenti adottati;
 - c) una descrizione delle prove e dei relativi risultati attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga;
 - d) una richiesta di autorizzazione a rilasciare un'omologazione in deroga al regolamento UN per il tipo di veicolo, accessorio o parte.
4. Il comitato di amministrazione esamina la notifica completa di cui al punto 3 della presente scheda nel corso della sessione successiva al ricevimento della notifica, a condizione che tale notifica sia pervenuta almeno tre mesi prima della sessione. Dopo aver esaminato la notifica, il comitato di amministrazione può decidere di autorizzare o di rifiutare il rilascio dell'omologazione in deroga o di sottoporre la questione al gruppo di lavoro ausiliario competente.
5. La decisione del comitato di amministrazione viene presa secondo la procedura indicata nell'appendice, articolo 8.
6. La richiesta di omologazione in deroga a norma di un regolamento UN, di cui al punto 3 della presente scheda, sarà considerata autorizzata a meno che, entro un mese dalla notifica da parte del segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite della decisione di autorizzazione del comitato di amministrazione, oltre un quinto delle parti contraenti che applicano il regolamento UN al momento della notifica non abbiano informato il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite della loro opposizione all'autorizzazione dell'omologazione in deroga.
7. Quando è adottata l'autorizzazione al rilascio dell'omologazione in deroga, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite informa, non appena possibile, la parte contraente che applica il regolamento UN di tale adozione.

A decorrere dalla data di tale notifica, la parte contraente di cui al punto 3 della presente scheda può quindi rilasciare l'omologazione in deroga a norma del regolamento UN. L'omologazione in deroga è accettata dalle parti contraenti che applicano il regolamento UN, a eccezione di quelle che hanno notificato la loro opposizione, o la loro intenzione di non accettare da subito l'omologazione in deroga, al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Le parti contraenti che hanno notificato la loro opposizione o la loro intenzione di non accettare da subito l'omologazione in deroga, possono accettarla successivamente, previa autorizzazione del comitato di amministrazione, mediante notifica della loro decisione al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

8. Il comitato di amministrazione specifica le eventuali restrizioni della decisione di autorizzazione. I termini non devono essere inferiori a trentasei mesi. Le parti contraenti che applicano il regolamento UN accettano l'omologazione in deroga, almeno fino alla scadenza dell'eventuale termine o, qualora il regolamento UN in questione sia successivamente modificato a norma dei punti 9 e 10 della presente scheda al fine di tener conto della tecnologia oggetto dell'omologazione in deroga, fino alla data a partire dalla quale le parti contraenti possono rifiutare le omologazioni rilasciate in base alla precedente versione del regolamento UN, a seconda di quale data sia antecedente.

La parte contraente autorizzata a rilasciare l'omologazione in deroga deve assicurarsi che il costruttore rispetti pienamente tutte le restrizioni connesse a tale omologazione e che la scheda di notifica indichi chiaramente che si basa su una deroga autorizzata dal comitato di amministrazione.

9. Il comitato di amministrazione informa al tempo stesso il gruppo di lavoro ausiliario competente per il regolamento UN in merito all'autorizzazione a rilasciare l'omologazione in deroga.

La parte contraente autorizzata a rilasciare l'omologazione in deroga presenta al gruppo di lavoro ausiliario competente per il regolamento UN una proposta di modifica del regolamento UN per il quale è stata richiesta l'omologazione in deroga al fine di adeguarlo al progresso tecnologico. La presentazione di tale proposta deve avvenire al più tardi entro la successiva sessione del gruppo di lavoro ausiliario dalla notifica della decisione di autorizzazione del comitato di amministrazione a norma del punto 6 della presente scheda.

10. Non appena il regolamento UN è stato modificato per tener conto della tecnologia per la quale è stata concessa l'omologazione in deroga ed è entrato in vigore, il costruttore è autorizzato a richiedere l'omologazione a norma del regolamento UN modificato, in sostituzione dell'omologazione in deroga concessa precedentemente per tale regolamento UN. L'autorità di omologazione che rilascia tale omologazione, non appena ragionevole, revoca l'omologazione in deroga o informa l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in deroga che tale omologazione in deroga deve essere revocata.
11. Se la procedura di modifica del regolamento UN non è terminata entro la scadenza dei termini di cui al punto 8 della presente scheda, la validità dell'omologazione in deroga può essere prorogata, a richiesta della parte contraente che ha rilasciato l'omologazione in deroga, con decisione adottata secondo la procedura di cui ai punti 2 e 3 della presente scheda. Se tuttavia la parte contraente che è stata autorizzata a rilasciare l'omologazione in deroga non ha presentato una proposta di modifica del regolamento UN entro il termine di cui al punto 9 della presente scheda, tale parte contraente deve immediatamente revocare tale omologazione in deroga, tenendo tuttavia conto del termine definito al punto 8 della presente scheda. La parte contraente che ha revocato l'omologazione in deroga ne informa il comitato di amministrazione nel corso della successiva sessione.
12. Se il comitato di amministrazione decide di rifiutare un'autorizzazione a rilasciare un'omologazione in deroga, la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione provvisoria di cui al punto 2 della presente scheda può revocare tale omologazione provvisoria. In tal caso, detta parte contraente informa immediatamente il titolare dell'omologazione provvisoria che tale omologazione provvisoria, rilasciata ai sensi del punto 2 della presente scheda, sarà revocata sei mesi dopo la data della decisione, tenendo conto che l'omologazione provvisoria è valida per almeno dodici mesi dalla data del rilascio.

Scheda 8

Condizioni generali per l'applicazione di metodi di prova virtuali

1. *Impostazione delle prove virtuali*

Lo schema che segue va utilizzato come struttura di base per la descrizione e l'esecuzione delle prove virtuali:

- a) scopo;
- b) modello di struttura;
- c) condizioni limite;
- d) ipotesi di carico;
- e) calcolo;
- f) valutazione;
- g) documentazione.

2. *Dati fondamentali del calcolo e della simulazione al computer*

2.1. Modello matematico

Il modello matematico è fornito dal costruttore. Esso rispecchia la complessità della struttura dei veicoli a motore, degli accessori o delle parti da sottoporre a prova conformemente alle prescrizioni del regolamento UN e alle sue condizioni limite.

Le stesse disposizioni si applicano *mutatis mutandis* alle prove dei componenti indipendenti dal veicolo.

2.2. Processo di convalida del modello matematico

Il modello matematico è convalidato rispetto alle condizioni di prova effettive.

A tal fine è effettuata una adeguata prova fisica allo scopo di paragonarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. Si procede quindi alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della prova. Il costruttore o il servizio tecnico elaborano un rapporto di convalida e lo sottopongono all'autorità di omologazione.

Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software suscettibili di invalidare tale rapporto vanno comunicate all'autorità di omologazione che può richiedere una nuova procedura di convalida.

2.3. Documentazione

Il costruttore fornisce i dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo, debitamente documentati per il servizio tecnico.

3. Strumenti e assistenza

Su richiesta dell'autorità di omologazione o del servizio tecnico, il costruttore fornisce o rende accessibili gli strumenti necessari, incluso il software adeguato.

Fornisce inoltre un'assistenza appropriata all'autorità di omologazione o al servizio tecnico.

L'accesso e l'assistenza offerti al servizio tecnico non esimono quest'ultimo dall'ottemperare ai suoi obblighi in materia di competenze del personale, pagamento dei diritti di licenza e rispetto della riservatezza.

DECISIONE (PESC) 2016/1791 DEL CONSIGLIO**del 12 luglio 2016****relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 ⁽¹⁾ relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), la quale prevede che lo status delle unità e del personale diretti dall'UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, sia oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) A seguito dell'adozione il 19 aprile 2016 di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a tal fine, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato, conformemente all'articolo 37 TUE, un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica centrafricana relativo allo status dell'EUTM RCA nella Repubblica centrafricana.
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce pertanto al finanziamento della presente missione.
- (4) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare l'Unione.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽMIR

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)

A. Lettera dell'Unione europea

S.E. Professor Faustin-Archange TOUADERA
Presidente della Repubblica centrafricana
Bangui
Repubblica centrafricana

Bruxelles, il 12 luglio 2016

Signor presidente,

Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 che istituisce una missione militare di formazione nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA). Occorre ora fissare lo status dell'EUTM RCA e del suo personale mediante un accordo internazionale tra il Suo paese e l'Unione europea.

Con lettera in data 30 marzo 2016, Lei ha accettato di concedere unilateralmente all'EUTM RCA i privilegi e le immunità che erano stati concessi nel quadro dell'operazione EUFOR Tchad/RCA alla forza dell'Unione europea e al suo personale dall'accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana il 16 aprile 2008.

Come da Lei auspicato e come convenuto per l'EUFOR RCA e per l'EUMAM RCA, Le propongo che l'insieme delle disposizioni di tale accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all'EUTM RCA, fermo restando che:

- nei suddetti articoli, ciascun riferimento all'EUFOR sarà considerato un riferimento all'EUTM RCA;
- ciascun riferimento al comandante della forza dell'Unione europea sarà considerato un riferimento al comandante della missione EUTM RCA;
- i mezzi di trasporto citati all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3 saranno considerati comprendere non soltanto i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUTM RCA, ma anche quelli noleggiati dall'EUMAM RCA;
- il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 contenuto nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), è considerato un riferimento al nostro scambio di lettere del 29 e 30 marzo 2016 nonché alla decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, che istituisce l'EUTM RCA.

Le sarei grata qualora potesse comunicarmi se tali proposte incontrano il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica centrafricana e l'Unione europea relativo allo status dell'EUTM RCA, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.

Voglia accettare, Signor presidente, l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea
Federica MOGHERINI

B. Lettera della Repubblica centrafricana

Signora Federica MOGHERINI
Alto Rappresentante dell'Unione europea
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza

Bangui, il 21 luglio 2016

Alto rappresentante,

La ringrazio per la Sua lettera del 12 luglio 2016 relativa all'EUTM RCA, che recita:

«Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 che istituisce una missione militare di formazione nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA). Occorre ora fissare lo status dell'EUTM RCA e del suo personale mediante un accordo internazionale tra il Suo paese e l'Unione europea.

Con lettera in data 30 marzo 2016, Lei ha accettato di concedere unilateralmente all'EUTM RCA i privilegi e le immunità che erano stati concessi nel quadro dell'operazione EUFOR Tchad/RCA alla forza dell'Unione europea e al suo personale dall'accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana il 16 aprile 2008.

Come da Lei auspicato e come convenuto per l'EUFOR RCA e per EUMAM RCA, Le propongo che l'insieme delle disposizioni di tale accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all'EUTM RCA, fermo restando che:

- nei suddetti articoli, ciascun riferimento all'EUFOR sarà considerato un riferimento all'EUTM RCA;
- ciascun riferimento al comandante della forza dell'Unione europea sarà considerato un riferimento al comandante della missione EUTM RCA;
- i mezzi di trasporto citati all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3 saranno considerati comprendere non soltanto i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUTM RCA, ma anche quelli noleggiati dall'EUMAM RCA;
- il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 contenuto nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), è considerato un riferimento al nostro scambio di lettere del 29 e 30 marzo 2016 nonché alla decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, che istituisce l'EUTM RCA.

Le sarei grata qualora potesse comunicarmi se tali proposte incontrano il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica centrafricana e l'Unione europea relativo allo status dell'EUTM RCA, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.».

Mi pregio comunicarle che i termini della Sua lettera incontrano il mio consenso.

Voglia accettare, Signora Alto Rappresentante, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica centrafricana
Il presidente
Faustin Archange TOUADERA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1792 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica il regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), l'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c), e l'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b), di tale regolamento.
- (2) La Slovacchia e la Polonia, rispettivamente il 28 ottobre e il 4 dicembre 2015, hanno notificato alla Commissione, per gli effetti dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C dello stesso regolamento. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti nel detto regolamento. Poiché tali modifiche sono già in vigore, il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore quanto prima.
- (3) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto ai sensi dell'articolo 45 del medesimo, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 160 del 30.6.2000, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA

ALLEGATO

«ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)

BELGIQUE/BELGIË

- Het faillissement/La faillite
- De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif
- De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice
- De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes
- De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
- De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
- De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

- Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

- Konkurs
- Reorganizace
- Oddlužení

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren
- Das gerichtliche Vergleichsverfahren
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren
- Das Insolvenzverfahren

EESTI

- Pankrotimenetus

ÉIRE/IRELAND

- Compulsory winding-up by the court
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
- Winding-up in bankruptcy of partnerships
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)
- Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

- Company examinership
- Debt Relief Notice
- Debt Settlement Arrangement
- Personal Insolvency Arrangement

ΕΛΛΑΔΑ

- Η πτώχευση
- Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία
- Σχέδιο αναδιοργάνωσης
- Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

- Concurso

FRANCE

- Sauvegarde
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire

HRVATSKA

- Stečajni postupak

ITALIA

- Fallimento
- Concordato preventivo
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

- Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
- Εκούσια εκκαθάριση από μέλη
- Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές
- Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
- Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος
- Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

- Tiesiskās aizsardzības process
- Juridiskās personas maksātnespējas process
- Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

- Įmonės restruktūrizavimo byla
- Įmonės bankroto byla
- Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka
- Fizinio asmens bankroto byla

LUXEMBOURG

- Faillite
- Gestion contrôlée
- Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)
- Régime spécial de liquidation du notariat
- Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

- Csődeljárás
- Felszámolási eljárás

MALTA

- Xoljiment
- Amministrazzjoni
- Stralc' volontarju mill-membri jew mill-kredituri
- Stralc' mill-Qorti
- Falliment f'każ ta' negozjant

NEDERLAND

- Het faillissement
- De surséance van betaling
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)
- Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
- Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
- Das Schuldenregulierungsverfahren
- Das Abschöpfungsverfahren
- Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

- Postępowanie naprawcze
- Upadłość obejmująca likwidację
- Upadłość z możliwością zawarcia układu

- Upadłość
- Przyspieszone postępowanie układowe
- Postępowanie układowe
- Postępowanie sanacyjne

PORTUGAL

- Processo de insolvência
- Processo especial de revitalização

ROMÂNIA

- Procedura insolvenței
- Reorganizarea judiciară
- Procedura falimentului

SLOVENIJA

- Stečajni postopek
- Skrajšani stečajni postopek
- Postopek prisilne poravnave
- Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

- Konkurzné konanie
- Reštrukturalizačné konanie
- Oddĺženie

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs
- Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

- Konkurs
- Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

- Winding-up by or subject to the supervision of the court
 - Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)
 - Administration including appointments made by filing prescribed documents with the court
 - Voluntary arrangements under insolvency legislation
 - Bankruptcy or sequestration
-

ALLEGATO B

Procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c)

BELGIQUE/BELGIË

- Het faillissement/La faillite
- De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
- De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
- De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

- Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

- Konkurs

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren
- Das Insolvenzverfahren

EESTI

- Pankrotimenetus

ÉIRE/IRELAND

- Compulsory winding-up
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
- Winding-up in bankruptcy of partnerships
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)
- Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ΕΛΛΑΔΑ

- Η πτώχευση
- Η ειδική εκκαθάριση
- Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

- Concurso

FRANCE

- Liquidation judiciaire

HRVATSKA

- Stečajni postupak

ITALIA

- Fallimento
- Concordato preventivo
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

- Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
- Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
- Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές με επιβεβαίωση του Δικαστηρίου
- Πτώχευση
- Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

- Juridiskās personas maksātnespējas process
- Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

- Įmonės bankroto byla
- Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

- Faillite
- Régime spécial de liquidation du notariat
- Liquidation judiciaire dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

- Felszámolási eljárás

MALTA

- Stralċ volontarju
- Stralċ mill-Qorti
- Falliment inkluż il-hruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f'każ ta' negozjant fallut

NEDERLAND

- Het faillissement
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

- Upadłość obejmująca likwidację
- Upadłość

PORTUGAL

- Processo de insolvência

ROMÂNIA

- Procedura falimentului

SLOVENIJA

- Stečajni postopek
- Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

- Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs

SVERIGE

- Konkurs

UNITED KINGDOM

- Winding-up by or subject to the supervision of the court
 - Winding-up through administration including appointments made by filing prescribed documents with the court
 - Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)
 - Bankruptcy or sequestration
-

ALLEGATO C

Curatori di cui all'articolo 2, lettera b)

BELGIQUE/BELGIË

- De curator/Le curateur
- De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué
- De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice
- De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes
- De vereffenaar/Le liquidateur
- De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

- Назначен предварително временен синдик
- Временен синдик
- (Постоянен) синдик
- Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

- Insolvenční správce
- Předběžný insolvenční správce
- Oddělený insolvenční správce
- Zvláštní insolvenční správce
- Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter
- Vergleichsverwalter
- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
- Verwalter
- Insolvenzverwalter
- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
- Treuhänder
- Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

- Pankrotihaldur
- Ajutine pankrotihaldur
- Usaldusisik

ÉIRE/IRELAND

- Liquidator
- Official Assignee
- Trustee in bankruptcy
- Provisional Liquidator
- Examiner
- Personal Insolvency Practitioner
- Insolvency Service

ΕΛΛΑΔΑ

- Ο σύνδικος
- Ο εισηγητής
- Η επιτροπή των πιστωτών
- Ο ειδικός εκκαθαριστής

ESPAÑA

- Administradores concursales

FRANCE

- Mandataire judiciaire
- Liquidateur
- Administrateur judiciaire
- Commissaire à l'exécution du plan

HRVATSKA

- Stečajni upravitelj
- Privremeni stečajni upravitelj
- Stečajni povjerenik
- Povjerenik

ITALIA

- Curatore
- Commissario giudiziale
- Commissario straordinario
- Commissario liquidatore
- Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

- Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής
- Επίσημος Παραλήπτης
- Διαχειριστής της Πτώχευσης

LATVIJA

- Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

- Bankroto administratorius
- Restruktūrizavimo administratorius

LUXEMBOURG

- Le curateur
- Le commissaire
- Le liquidateur
- Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat
- Le liquidateur dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

- Vagyongfelügyelő
- Felszámoló

MALTA

- Amministratur Provizorju
- Riċevitur Uffiċjali
- Stralċjarju
- Manager Speċjali
- Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment

NEDERLAND

- De curator in het faillissement
- De bewindvoerder in de surséance van betaling
- De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

- Masseverwalter
- Sanierungsverwalter
- Ausgleichsverwalter
- Besonderer Verwalter
- Einstweiliger Verwalter
- Sachwalter
- Treuhänder
- Insolvenzgericht
- Konkursgericht

POLSKA

- Syndyk
- Nadzorca sądowy

- Zarządca
- Nadzorca układu
- Tymczasowy nadzorca sądowy
- Tymczasowy zarządca
- Zarządca przymusowy

PORTUGAL

- Administrador de insolvência
- Administrador judicial provisório

ROMÂNIA

- Practician în insolvență
- Administrator judiciar
- Lichidator

SLOVENIJA

- Upravitelj prisilne poravnave
- Stečajni upravitelj
- Sodišče pristojno za postopek prisilne poravnave
- Sodišče pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

- Predbežný správca
- Správca

SUOMI/FINLAND

- Pesähoitaja/boförvaltare
- Selvittäjä/utredare

SVERIGE

- Förvaltare
- Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

- Liquidator
 - Supervisor of a voluntary arrangement
 - Administrator
 - Official Receiver
 - Trustee
 - Provisional Liquidator
 - Judicial factor».
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1793 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di gelatina e di collagene nonché di materie prime trattate per tali prodotti provenienti da Taiwan****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione ⁽³⁾ contiene gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, tra cui figurano la gelatina e il collagene.
- (2) Per quanto riguarda la gelatina e il collagene l'allegato I, parte III, del regolamento (UE) 2016/759 suddivide in quattro categorie le specie dalle quali sono ricavati la gelatina e il collagene. Tale divisione figura altresì nel medesimo allegato, parte V, per quanto riguarda le materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene. Nelle suddette parti Taiwan non figura nell'elenco per le importazioni di gelatina o di collagene derivati dal pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da piuma, né per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di tale gelatina o collagene.
- (3) Taiwan soddisfa le condizioni per essere inserita nell'elenco per le importazioni nell'Unione di tale gelatina e collagene e per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di tale gelatina o il collagene di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco pertinente di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/759.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759.
- (5) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni dopo la data di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/759, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GUL 126 del 14.5.2016, pag. 13).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

a) nella parte III, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Gelatina e collagene derivati da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO	PAESE/TERRITORIO
TW	Taiwan»

b) nella parte V, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Materie prime trattate ottenute da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO	PAESE/TERRITORIO
TW	Taiwan»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1794 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	184,0
	ZZ	184,0
0707 00 05	TR	128,9
	ZZ	128,9
0709 93 10	TR	136,2
	ZZ	136,2
0805 50 10	AR	75,0
	CL	97,4
	TR	86,7
	UY	50,0
	ZA	109,2
	ZZ	83,7
0806 10 10	BR	285,5
	EG	206,9
	TR	136,5
	US	210,1
	ZZ	209,8
0808 10 80	AR	100,0
	BR	100,2
	CL	139,7
	NZ	142,7
	US	141,5
	ZA	118,5
	ZZ	123,8
0808 30 90	CN	74,4
	TR	133,6
	ZZ	104,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/1795 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto delle merci pericolose dovrebbe puntare a migliorare la sicurezza dei trasporti, proteggere l'ambiente e agevolare il trasporto internazionale.
- (2) L'Unione non è parte contraente dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada («ADR») e dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne («ADN»). Tuttavia, tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell'ADR e tredici Stati membri sono parti contraenti dell'ADN.
- (3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa fa riferimento all'ADR, al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) («RID») e all'ADN. Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone quanto segue: «Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.».
- (4) Tra il 2014 e il 2016 il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15 e il comitato amministrativo dell'ADN hanno elaborato, secondo le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 14 dell'ADR e all'articolo 20 dell'ADN, alcune modifiche che si prevede entrino in vigore il 1° gennaio 2017.
- (5) Tali modifiche, che riguardano norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi, sono intese a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori dell'industria che producono o utilizzano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.
- (6) Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero essere sostenute. È pertanto opportuno stabilire la presente posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN, che figurano nell'allegato,

⁽¹⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GUL 260 del 30.9.2008, pag. 13).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

Le modifiche formali e di minore entità alle modifiche proposte dell'ADR e dell'ADN di cui al primo comma, trasmesse dal segretario generale delle Nazioni Unite, possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri che sono parti contraenti degli accordi di cui al suddetto articolo, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Un riferimento alle modifiche accettate degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della data di entrata in vigore delle medesime.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA

ALLEGATO

Pro-posta	Documento di riferimento	Notifica	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
1	ECE/TRANS/WP.15/231	C.N.443.2016. TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15.	Concorda con le modifiche.
2	ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1	C.N.443.2016. TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15.	Concorda con le modifiche.
3	ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1	C.N.443.2016. TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15.	Concorda con le modifiche.
4	ECE/ADN/36	C.N.444.2016. TREATIES-XI.D.6	Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN	Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo	Concorda con le modifiche.
5	ECE/ADN/36/Add.1	C.N.607.2016. TREATIES-XI.D.6	Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN	Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo	Concorda con le modifiche.

DECISIONE (UE) 2016/1796 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2016****che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze***[notificata con il numero C(2016) 4131]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ né a prodotti contenenti sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze, qualora non sia tecnicamente fattibile sostituire i prodotti suddetti in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 6, paragrafo 6, del suddetto regolamento.
- (3) La subtilisina è una sostanza pericolosa con una classificazione armonizzata conforme all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Essa comprende le seguenti classi di pericolo: sensibilizzazione delle vie respiratorie categoria 1, lesioni oculari gravi categoria 1, irritazione della pelle categoria 2 e tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola delle vie respiratorie categoria 3.
- (4) Le decisioni 2011/263/UE ⁽⁴⁾ e 2011/264/UE della Commissione ⁽⁵⁾, modificate dalla decisione 2012/49/UE della Commissione ⁽⁶⁾, comprendono già una deroga per l'enzima subtilisina, classificato con il codice H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici, con riguardo ai criteri ecologici stabiliti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lavastoviglie e i detersivi per bucato, in quanto la

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 22).

⁽⁵⁾ Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 34).

⁽⁶⁾ Decisione 2012/49/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012, che modifica le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 26 del 28.1.2012, pag. 36).

subtilisina era stata riconosciuta come un importante ingrediente di tali detersivi ed era stata precedentemente oggetto di una deroga. Inoltre, con la stessa intenzione di autorizzare la subtilisina nei prodotti muniti del marchio Ecolabel UE, le decisioni della Commissione 2012/720/UE ⁽¹⁾ e 2012/721/UE ⁽²⁾ autorizzavano gli enzimi classificati con il codice H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici in detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale. Tali deroghe erano state concesse riconoscendo l'importante funzione della subtilisina nei gruppi di detersivi di cui sopra e il suo alto livello di degradazione/inattivazione in impianti di trattamento delle acque reflue e durante l'uso di detersivi e il trasporto verso reti fognarie. Le deroghe erano necessarie in quanto la subtilisina era stata classificata come rappresentante un pericolo per l'ambiente acquatico Acuto 1 (fattore M 1) (H400) nell'autoclassificazione quando era stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, il che avrebbe impedito la sua inclusione in prodotti recanti il marchio Ecolabel UE.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione ⁽³⁾. Le modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono divenute applicabili alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015. Il regolamento (UE) n. 286/2011 ha aggiunto nuovi criteri di classificazione per il pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico sulla base della tossicità cronica per l'ambiente acquatico e dei dati sulla biodegradabilità. Sulla base dei nuovi criteri, da un recente studio condotto sulla subtilisina dal Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (FSIS) del REACH emerge che la subtilisina deve essere classificata anche come pericolosa per l'ambiente acquatico (tossicità cronica), categoria 2. La sostanza è facilmente biodegradabile e non dovrebbe causare un rischio per l'ambiente in quanto è quasi interamente disattivata negli impianti di trattamento delle acque reflue. A seguito di tale classificazione l'uso della subtilisina sarebbe vietato nei prodotti recanti il marchio Ecolabel UE. Sarebbe pertanto difficile far corrispondere i criteri ecologici stabiliti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale, indicativamente, al 10-20 % dei migliori detergenti e prodotti di pulizia disponibili sul mercato dell'Unione in termini di prestazione ambientale durante il loro ciclo di vita.
- (6) La subtilisina migliora l'efficacia di lavaggio dei detersivi dissolvendo efficacemente i componenti proteici delle macchie. L'enzima produce risultati eccellenti anche a basse temperature, con il dosaggio previsto per rispettare i criteri di bassa temperatura, compattazione e efficacia nell'ambito del sistema del marchio Ecolabel UE. Al momento non esistono ingredienti o tecnologie alternativi. Altri enzimi con diverse attività catalitiche, ad esempio alfa-amilasi, lipasi e pectato liasi, possono rimuovere altri tipi di depositi e macchie, ad esempio macchie di amido, grasso e pectina, ma non macchie proteiche.
- (7) Il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lavastoviglie e ai detersivi per bucato, stabilito dalle decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE, e l'elaborazione di criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e ai detersivi per bucato per uso professionale e le relative modifiche non hanno tenuto conto dei nuovi criteri di classificazione ambientale introdotti dal regolamento (UE) n. 286/2011.
- (8) La presente modifica si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1° dicembre 2012 in modo da assicurare che i criteri del marchio Ecolabel UE per i detersivi per lavastoviglie, i detersivi per bucato, i detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e i detersivi per bucato per uso professionale continuino ad essere validi.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni della Commissione 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/263/UE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25).

⁽²⁾ Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1).

Articolo 2

L'allegato della decisione 2011/264/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato della decisione 2012/720/UE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

L'allegato della decisione 2012/721/UE è modificato conformemente all'allegato IV della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2011/263/UE è così modificato:

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire l'intera tabella delle deroghe di cui al criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, con la seguente tabella che tiene conto delle modifiche introdotte dalla decisione 2014/313/UE della Commissione: ⁽¹⁾

«Subtilisina	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**)	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Fragranze	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(**) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che i potenziali di bioaccumulo dei biocidi siano caratterizzati da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) determinato per via sperimentale sia ≤ 100.

(***) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(****) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 74).

ALLEGATO II

L'allegato della decisione 2011/264/UE è così modificato:

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire l'intera tabella delle deroghe di cui al criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, con la seguente tabella che tiene conto delle modifiche introdotte dalla decisione 2014/313/UE:

«Subtilisina	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**)	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Fragranze	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
Catalizzatori sbiancanti (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40
Sbiancanti ottici (solo per detersivo per bucato normale)	H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R53

(*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(**) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che i potenziali di bioaccumulo dei biocidi siano caratterizzati da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) determinato per via sperimentale sia ≤ 100.

(***) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(****) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

ALLEGATO III

L'allegato della decisione 2012/720/UE è così modificato:

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire l'intera tabella delle deroghe di cui al criterio 3, lettera b), sesto paragrafo, con la seguente tabella che tiene conto delle modifiche introdotte dalla decisione 2014/313/UE:

«Subtilisina	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 15 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (*) (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)	H331: Tossico se inalato	R23
	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Enzimi (**)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
NTA come impurità in MGDA e GLDA (***)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(*) La deroga riguarda unicamente il criterio 3, lettera b). I biocidi devono essere conformi al criterio 3, lettera d).

(**) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(***) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

ALLEGATO IV

L'allegato della decisione 2012/721/UE è così modificato:

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire l'intera tabella delle deroghe di cui al criterio 4, lettera b), sesto paragrafo, con la tabella seguente:

«Subtilisina	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 20 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**) (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)	H331: Tossico se inalato	R23
	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Enzimi (***)	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
Catalizzatori sbiancanti (***)	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(*) La presente deroga è applicabile a condizione che i tensioattivi soddisfino il criterio 3, lettera a), e siano degradabili in modo anaerobico.

(**) La deroga riguarda unicamente il criterio 4, lettera b). I biocidi devono rispettare il criterio 4, lettera e).

(***) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(****) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Decisione n. 1/2016 del Comitato congiunto di attuazione istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra,

del 15 settembre 2016

relativa alla data di avvio del sistema di licenze FLEGT (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) [2016/1797]

IL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE,

visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia (in appresso «l'accordo»), entrato in vigore il 1° maggio 2014 a seguito della ratifica delle parti,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo, il comitato congiunto di attuazione approva la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo in seguito a una valutazione del funzionamento del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano (SVL del legname) sulla base dei criteri di cui all'allegato VIII dell'accordo stesso.
- (2) Una valutazione congiunta indipendente dell'SVL del legname indonesiano ha concluso che si tratta di un sistema solido, che soddisfa i criteri di valutazione della sua operatività stabiliti all'allegato VIII dell'accordo.
- (3) Le parti hanno espletato le rispettive procedure interne e si sono notificate reciprocamente, attraverso il comitato congiunto di attuazione, la disponibilità ad avviare il sistema di licenze FLEGT.
- (4) Il comitato congiunto di attuazione continuerà a monitorare l'attuazione dell'accordo e le parti hanno individuato azioni congiunte a cui dovrà essere data priorità nel 2017 per garantire un'attuazione efficace dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di licenze FLEGT entra in vigore il 15 novembre 2016.

Articolo 2

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, ciascuna versione facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 novembre 2016.

Fatto a Yogyakarta, Indonesia, il 15 settembre 2016

Per la Repubblica di Indonesia
IB Putera PARTHAMA, PhD.
*Direttore generale per la gestione sostenibile delle
foreste, ministero dell'Ambiente e delle politiche
forestali, Indonesia*

Per l'Unione europea
Charles-Michel GEURTS
Vice capo missione
Delegazione UE in Indonesia e Brunei

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT